

## TORNATA DEL 20 APRILE 1853

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO RATTAZZI.

SOMMARIO. *Relazione sul progetto di legge per la divisione del mandamento di Casale — Seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'imposta sulle professioni, arti, industria e commercio — Tabella D annessa all'articolo 4 — Proposte di emendamenti, soppressioni e aggiunte — Parlano i deputati Michelini, Valerio, Cavour Gustavo, relatore, Zirio, Chiarle, Crosa, Malinverni, Bertini, Bonavera, Quaglia, Buraggi, Botta, ed il ministro delle finanze — Presentazione di un progetto di legge del ministro dei lavori pubblici per concessione della strada ferrata da Modane per Chambéry, alla frontiera di Francia, ed a Ginevra — Istanze del deputato Martinet, e risposte del ministro — Relazione sul progetto di legge per la costruzione di quattro linee telegrafiche — Ripresa della discussione del progetto sopraccennato, e della tabella D — Parlano i deputati De Viry, Cavour Gustavo, relatore, Sineo e Botta — Approvazione della tabella D — Tabella C emendata dalla Commissione — Emendamenti dei deputati Bonavera e Zirio — Approvazione della tabella.*

La seduta è aperta alle ore 1 e 1½ pomeridiane.

**AIRENTI**, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, ed espone il seguente sunto di una petizione ultimamente pervenuta alla Camera:

5136. Cinquantotto cittadini di Vercelli, premesse alcune considerazioni sulle disposizioni legislative che reggono l'esercizio della caccia, chiedono che la caccia col fucile sia lecita anche nel mese di marzo, e che la relativa licenza non che il porto d'armi vengano rilasciati al prezzo stabilito prima del 1836, o, quanto meno, sia desso notabilmente diminuito.

**PRESIDENTE**. La Camera essendo in numero, sottopongo alla sua approvazione il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato.)

### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA DIVISIONE DEL MANDAMENTO DI CASALE.

**FARA-FORNI**. Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione sul progetto di legge, presentato dal signor ministro di grazia e giustizia e degli affari ecclesiastici nella tornata del 5 marzo ultimo scorso, relativo alla divisione del mandamento di Casale. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 1610.)

**PRESIDENTE**. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

### SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PEL RIORDINAMENTO DELL'IMPOSTA SULL'INDUSTRIA E COMMERCIO, SULLE PROFES- SIONI ED ARTI LIBERALI.

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge pel riordinamento dell'imposta sull'industria e sul commercio, e sulle professioni ed arti liberali.

La discussione era rimasta alla tabella D; la Camera, nella tornata precedente, aveva già approvato l'articolo « Maiolica; » proseguirò adunque:

« Manganatori (*apprêteurs*) di tessuti per le fabbriche, lire 20 per ogni operaio.

« Marocchini (fabbrica di) con motori ordinari, lire 10. Più lire 4 per ogni operaio.

« Marocchini (fabbrica di) con macchina a vapore o motore idraulico, lire 80.

« Mastici e cementi (fabbrica di), lire 60.

« Mattoni, tegole e quadrelli (fabbrica di), per ogni forno, lire 10. »

La Commissione propone di aggiungere a quest'articolo le seguenti parole:

« Sono esenti da tassa quei forni destinati a servizio esclusivo del proprietario. »

Metto ai voti quest'articolo colla riserva proposta dal deputato Mellana.

**MICHELINI**. Domando la parola.

Generalmente le fornaci non hanno che un solo forno, il quale, propriamente parlando, costituisce tutto l'edificio, non essendovi nell'interno separazione di sorta. Ma le fornaci da mattoni possono avere più bocche. Bisognerebbe per tanto si spiegasse se per forni s'intenda bocche.

Per questi motivi mi sembra che si dovrebbe sostituire la parola *bocche* a quella di *forni*, e così sarebbe evitata ogni dubbietà.

**CAVOUR GUSTAVO**, relatore. La Commissione aderisce.

**ZIRIO**. Mi pare che l'emendamento proposto dall'onorevole Michelini aggravi la condizione dei poveri fornaciai.

Se in una fornace vi sono una o più bocche, questo non è che per comodo del fornaciaio stesso, e per la migliore distribuzione del combustibile, ma non si aumenta la capienza del forno o fornace a mattoni. Io conosco delle fornaci assai grandi con due bocche, e delle più piccole con tre.

Il maggiore o minore numero delle bocche adunque non può essere norma per la varietà o quantità della tassa.

Quindi io domando che si mantenga la redazione come si scorge nella tabella.

**VALERIO**. Io intendevo di dire a un dipresso quello che

ha poc'anzi osservato l'onorevole Zirio, vale a dire che l'emendamento del deputato Michelini aggraverebbe enormemente la proposta del Ministero, perchè in alcuni casi duplicherebbe, triplicherebbe l'imposta. E certamente non è intenzione del Ministero di aggravare quest'industria, la quale, se nelle vicinanze della capitale di Genova e di Casale può essere molto proficua a chi l'esercita, nelle altre parti dello Stato è di un tenuissimo prodotto; essa è in generale esercitata da gente la quale, possedendo un forno ad una, due o tre bocche, compra legna cattiva, la quale non serve agli usi domestici, e fa cotte di mattoni che vende poi con tenuissimo profitto.

**PRESIDENTE.** Osserverò che la Camera ha già adottata la locuzione di *forni* per la calce e pel gesso; onde mi pare che non possa più ora adoperarsi una formola diversa.

La parola spetta al deputato Michelini.

**MICHELINI.** Veramente il motivo principale per cui io ho proposto il mio emendamento fu affinché la Camera approvi una locuzione precisa e determinata, invece di una la quale non è esatta e può lasciare dubbi nell'interpretazione, perchè non si saprà se per forno s'intenda tutta la fornace, ovvero le varie bocche di cui la fornace può essere composta. Ora si osserva, e credo con ragione, che l'imposta di lire 10 per ogni bocca sarebbe troppo grave, ciò che, ove fosse vero, dimostrerebbe che Ministero e Commissione per forni non hanno voluto intendere bocche, ed allora non saprei che cosa abbiano voluto intendere.

Ad ogni modo, se l'imposta di lire 10 per ogni bocca è troppo grave, si diminuisca, ma si adoperi una parola che tolga ogni dubbio.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Io osservo che delle fornaci, le quali abbiano più di due bocche, ve ne sono pochissime. Però, dopo il dubbio sollevato, è necessario che questa cosa venga definita o coll'adottare la parola *bocca* o quella di *fornace*, per non lasciar sussistere l'equivoco segnalato.

Quando l'onorevole Michelini ha fatta la proposizione di cui è questione al banco della Commissione, è sembrato che era più proporzionale, perchè nelle vicinanze di Torino le fornaci ad una bocca contengono dai 50 ai 60,000 mattoni, e quelle a due bocche dai 50,000 fino ai 120,000; queste sono al solito munite di due bocche; ma non se ne trovano di quelle che ne abbiano un numero maggiore.

Tuttavolta, se veramente si riconosce da qualche deputato che si facciano, in altre particolari località, fornaci a due bocche, senza che contengano quel numero stragrande di mattoni, allora si potrebbe sopprimere la locuzione *forno*, sostituendovi *fornace*.

Mi pare che l'onorevole deputato Valerio abbia accennato a questo fatto; la Commissione non ne è al chiaro, ma se il fatto esiste, essa non può che acconsentire a che se ne tenga conto. La Commissione non ha aderito alla proposta del deputato Michelini, se non perchè credette ravvisare in essa un avviamento verso la proporzionalità. Ora, essa non potrebbe aderire ad un aggravamento di tassa, perchè essa non ha voluto proporre imposte maggiori di quelle che ha proposte il Ministero.

**ZIRIO.** Faccio riflettere che nelle nostre provincie vi sono fornaci che hanno due bocche, come ve ne sono pure che ne hanno tre; quindi, se si volesse maggiormente spiegare il concetto della legge, si dovrebbe dire: *un solo forno con due o più bocche*.

Se il fornaciato non ha che un solo forno, non importa quale sia il numero delle bocche.

Si tratta di tassare l'esercite del forno a mattoni, e

non le bocche che possa avere. Epperò insisto nella mia richiesta.

**CHIARLE.** La Commissione mantiene la sua redazione colla quale si colpisce, con un diritto fisso senza distinzione, lo stabilimento in genere delle fornaci in mattoni. Essa ha creduto che si dovesse proporre un diritto leggero, perchè questa è una delle materie sulle quali i comuni sono, a tenore della legge del 1848, autorizzati ad imporre tasse. Ed appunto perchè il diritto è minimo, essa lo ha stabilito eguale per tutte le fornaci, senza distinzione della maggiore o minore importanza delle medesime. Tale essendo l'intendimento della Commissione, non si tratterebbe che di mettere le parole: « per ogni fornace; » in tal modo s'indica lo stabilimento senza considerazione al numero maggiore o minore delle bocche.

**MICHELINI.** Domando la parola.

*Voci.* No! no! Basta!

**PRESIDENTE.** Osservo al deputato Michelini che ha già parlato due volte sulla presente questione; parmi inutile...

**MICHELINI.** Prego il signor presidente di lasciarmi parlare, perchè intendo fare una proposta; e la faccio qualunque sia per essere l'esito della medesima, perchè la credo giusta. Io propongo adunque che, a vece di *forni*, si dica *bocche*, e che la tassa sia ridotta a lire 5 per bocca.

Osservo che questa tassa sarebbe più lieve di quella vigente, giusta la legge del 16 luglio 1851. Presentemente le fornaci che danno un reddito da 500 a 1000 lire, pagano 10 lire; ma quelle che danno un reddito superiore a lire 1000 pagano lire 50. Ora, la maggior parte delle fornaci da mattoni avendo due bocche, esse pagherebbero il minimo della imposta attuale, e nessuna certamente pagherebbe il *maximum* di lire 50.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta del deputato Michelini è appoggiata.

(È appoggiata.)

La pongo ai voti.

Il deputato Michelini propone che, invece di « per ogni fornace lire 10, » si dica: « per ogni bocca di ciascun forno lire 5. »

(Fatta prova e controprova, la Camera rigetta.)

Ora s'intenderà dunque approvato l'articolo: « Mattoni, tegole e quadrelli (fabbrica di), per ogni forno lire 10. »

La parola spetta al deputato Mellana.

**MELLANA.** Dietro le spiegazioni ieri date alla Commissione ed al Ministero, che parevano essere assentite, domando che dopo *mattoni*, si aggiunga: « mattoni e calce promiscuamente. » Ieri ho fatto osservare che in una gran parte delle fornaci, massime quelle di minore considerazione, si usa di cuocere promiscuamente calce e mattoni. Se non si provvedesse a questo caso, coteste fornaci di minore considerazione sarebbero tassate al pari di quelle di sola calce.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione aderisce.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Aderisco.

**PRESIDENTE.** Allora si farà un'aggiunta a questo stesso articolo: « Mattoni o calce promiscuamente. »

« Meccanismi per orologi (fabbrica di), lire 15. Più lire 4 per ogni operaio.

« Mercanti e merciaiuoli ambulanti. Con una vettura, lire 48. »

**POLLIOTTI.** Domando la parola.

Quantunque sotto la denominazione di *vettura* debbano comprendersi anche i carri, io credo che sarebbe meglio di contemplarli nella legge.

Osservo poi che qui l'imposta non sarebbe proporzionale, perchè chi fa il commercio con due vetture pagherebbe molto più del doppio di chi lo fa con una vettura sola; quindi io proporrei la redazione seguente: « Mercanti o merciaiuoli ambulanti, con vetture o carri: per ogni vettura o carro lire 48. »

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione aderisce.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Valerio.

**VALERIO.** Come ho già detto nella discussione generale, io credo che questi mercanti e merciaiuoli ambulanti siano enormemente tassati. Io credo che siasi seguita la tassa francese, e mi pare aver dimostrato che le condizioni della Francia siano a questo riguardo molto diverse dalle nostre. Le condizioni della Francia permettono che questo commercio si faccia colà sopra una grandissima scala; ma da noi, ove ad ogni tratto avvi un villaggio con una o più botteghe di mercanti, il commercio dei merciaiuoli ambulanti è molto ristretto e di pochissimo conto.

Io per conseguenza chiederei che ci allontanassimo alquanto rispetto a quest'articolo dalla tariffa francese, che, cioè, questo diritto fosse ridotto del terzo, e che fossero esenti coloro che qui vengono registrati come ridotti alla metà, e che vendono oggetti di legname, stoviglie ordinarie, granate, granatine, vetri ordinari e spazzole. La maggior parte di questi piccoli commerci è fatta da contadini i quali, nei paesi di Pamparato e Roburento, e nei monti principalmente della provincia di Mondovì, lavorano tutto l'inverno a fabbricare cucchiari, piatti, pestoni e mestole di legno, poi discendono alle falde dei monti, e vendono questi oggetti che sono assolutamente consumati dalla classe più povera. Questi oggetti si vendono a bassissimo prezzo; ed il voler ora colpire questa povera gente, anche soltanto della metà della tassa portata in quest'articolo, sarebbe veramente una crudeltà.

Quest'industria è di piccola importanza, e darebbe poco prodotto alle finanze, ma farebbe gridare molto questa povera gente, che si spanderebbe nelle case più povere dei nostri montanari, e, chiedendo un prezzo maggiore di questi lavori in legno, esclamerebbe: guardate qual frutto avete dallo Statuto! hanno perfino imposto questa miserabile industria!

Io credo che questo farebbe un pessimo senso, con poco o nessun prodotto dell'erario; per conseguenza, ammettendo anche l'emendamento del deputato Polliotti, e riducendo la cifra di un terzo, proporrei che fossero eccettuati interamente quelli per cui la legge ridarrebbe la tassa alla metà.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Osserverò all'onorevole deputato Valerio che, appunto rispetto a questa industria, la Commissione si è scostata dalla tariffa francese in via di riduzione.

Ho sotto gli occhi la tariffa francese, e posso far notare alla Camera che le nostre cifre sono molto minori.

In Francia i così detti *colporteurs* pagano 60 lire, ed il diritto del quindicesimo sull'abitazione; nella nostra proposta invece sono esenti da questo diritto proporzionale e non pagano che 48 lire di diritto fisso; per due vetture poi pagano 120 lire, col diritto proporzionale; noi andiamo da 6 a 120 lire senza diritto proporzionale. Con tre o più vetture in Francia pagano 200 lire, mentre noi non facciamo pagare che lire 120.

Osserverò di più che, mentre vengono tassate tutte le industrie stabilite in bottega, se non s'imponessero anche questi merciaiuoli ambulanti, ciò potrebbe suscitare giusti lamenti per parte dei mercanti che hanno fondachi stabili; e così in Francia stessa, quantunque questo diritto di patente sia più grave di quello che noi proponiamo, tuttavia spesse volte

alle Camere francesi, specialmente sotto il regno di Luigi Filippo, vi erano lagnanze d'industriali aventi un esercizio fisso contro quelli che chiamavano gli abusi del *colportage*; anzi andavano tant'oltre che le loro domande divenivano irragionevoli, perchè in Francia vi è sempre rimasta l'idea del monopolio derivante dal sistema economico, che ha avuto colà lungo tempo il sopravvento. Però, se noi ci scostassimo da questa proporzionalità, i mercanti ambulanti avrebbero un vantaggio non giustificato sui mercanti a domicilio fisso.

Per queste considerazioni la Commissione non potrebbe, con suo rincrescimento, aderire ad un emendamento che si presenta sotto un aspetto così favorevole, come sono tutti gli emendamenti che propongono riduzioni di diritto.

**VALERIO.** Se io proponessi l'esenzione totale dei merciaiuoli, l'onorevole relatore avrebbe perfettamente ragione, ed io stesso non vorrei proporla; ma ripeto che la proporzionalità tra noi e la Francia è assolutamente diversa. Vi è in Francia almeno un terzo dei dipartimenti nei quali le campagne sono pressochè intieramente provvedute da questi merciaiuoli ambulanti, mentre che presso noi è minimo il numero delle persone che si provvedono da questi merciaiuoli. Difatti noi stessi quando abitiamo le campagne vediamo di rado comparirne qualcuno.

Io ho vissuto gran parte della mia vita in campagna, e mi ricordo rarissimamente di aver visto alcuno di questi merciaiuoli bussare alla mia porta; eppure era la porta di una grande manifattura posta in un piccolo villaggio.

Coloro che commerciano in oggetti di qualche valore, come sono i panni, le stoffe, i cappelli, ecc., io riconosco che debbono essere colpiti; ma, se si accetta la proposta ministeriale, io temo che anche questi lo saranno troppo gravemente.

Quando poi la Camera rifiutasse di concedere la diminuzione che ho proposta sulla prima parte, insisterei grandemente sulla seconda, e vi insisterei considerando l'azione morale pessima che questa tassa verrebbe ad esercitare. Io prego quindi l'onorevole relatore della Commissione a volersi rammentare come nelle città di provincia si vede alle volte un pezzo di tela stesa sopra qualche punto delle piazze, e sopravi affastellati alcuni oggetti di legno lavorati nell'inverno, come usano specialmente i contadini di Montalto, di Pamparato e di Roburento; se egli si fa a colpire queste povere industrie, commetterà una vera crudeltà senza un gran profitto per le finanze, e susciterà gravi lagnanze.

Le nostre montagne hanno poco guadagnato al regime di libertà per ciò che riguarda le loro condizioni economiche; sarebbe quindi cosa troppo grave il colpire ora industrie che sono loro proprie, e che sono di sì poco rilievo.

Per conseguenza, per quanto riguarda la prima parte del mio emendamento, io mi riferisco a quanto deciderà la Commissione e la Camera; in quanto poi alla seconda parte del medesimo, prego caldamente la Commissione a volerla ammettere.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione aderisce all'emendamento Valerio per la seconda parte.

**PRESIDENTE.** Così, invece di ridurre questi diritti alla metà, si adotta la totale esenzione.

**CHARLES.** Domando la parola per fare osservare che quest'emendamento vuol essere collocato al numero 7 dell'articolo 25.

**PRESIDENTE.** Il deputato Valerio insiste sulla prima parte del suo emendamento?

**VALERIO.** Vi rinuncio.

**PRESIDENTE.** « Mercanti e merciaiuoli ambulanti, per ogni vettura o carro lire 48.

« Con bestia da soma, lire 24.

« Con botteghino portatile, lire 6.

« Saranno esenti da questo diritto i merciaiuoli ambulanti i quali non vendono che oggetti di legname, stoviglie ordinarie, canestri, stuoie, granate e granatine, vetreria ordinaria e spazzole. »

« Miniere. »

**DESPINE.** Je demande la suppression de cet article.

**PRESIDENTE.** La deliberazione rimane sospesa.

« Mulini. »

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Qui vi è un emendamento della Commissione.

**PRESIDENTE.** Permetta; leggerò prima di tutto la prima proposta della Commissione, poi l'emendamento ultimamente da essa proposto, e finalmente quello dell'onorevole Bonavera.

« Mulini a grano, a cereali, a olio, a polvere da conca, od altra usina per macinare, battere, tritolare, rimestare e polverizzare: per ogni coppia di macine o cilindri lire 20.

« Per gli stabilimenti indicati coll'asterisco, il determinato diritto sarà diminuito della metà se sono obbligati a restare inoperosi per un periodo almeno di quattro mesi, giusta il disposto dell'articolo 20 della legge.

« L'interruzione minore di quindici giorni non sarà calcolata nel computo di quattro mesi d'inazione. »

Questo è il primo progetto della Commissione. Ora essa proporrebbe di sopprimere l'ultima parte dell'asterisco, e fare un'aggiunta all'articolo 20.

La Camera ricorderà che l'articolo 20 è così concepito:

« Il diritto fisso degli opifici che, per insufficienza o cresciuta di acque, restano abitualmente ed intieramente inoperosi durante almeno quattro mesi dell'anno, sebbene discontinui, sarà ridotto alla metà.

« Il beneficio della riduzione non si applica agli stabilimenti il cui esercizio, per la speciale loro indole e destinazione, non è continuo e costante, ed ha solamente luogo a certe determinate epoche dell'anno. »

Ora, la Commissione proporrebbe di così formularlo:

« Il diritto fisso degli opifici che, per insufficienza o cresciuta di acque, restano periodicamente od in tutto od in parte (a vece di intieramente) inoperosi durante almeno quattro mesi dell'anno, sarà ridotto alla metà. »

Ora darò lettura alla Camera dell'emendamento proposto dal deputato Bonavera, così concepito:

« I mulini d'olio d'oliva saranno soggetti alla sola metà della tassa; e questa tassa sarà ridotta ad un quarto per le macine con motore animale; sono esenti i mulini destinati al servizio esclusivo del proprietario. »

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Il Ministero non si oppone all'adozione dell'emendamento Bonavera.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Crosa.

**CROSA.** Io già da principio aveva proposto alla Commissione un emendamento relativamente ai mulini da grano, siccome quelli che sono più specialmente destinati nelle varie provincie a sopperire al pane del povero.

I mulini a grano nelle provincie, dove mancano ordinariamente le acque, sono per lo più messi in moto da una corrente più o meno perenne d'acqua; questa corrente scorre ora sopra una ruota, ora sopra un'altra, essendo indispensabile per la macina del frumento averne almeno tre.

Quindi io crederei che, invece di porre una tassa regolare di lire 20 per caduna coppia di macine, sarebbe più conveniente stabilire questa tassa a norma del vero suo prodotto.

Per conseguenza avrei proposto che la tassa fosse del 25 per cento, ossia del quarto della tassa già imposta sugli edifici.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Faccio una riserva a proposito dell'emendamento del deputato Bonavera per gli olii di sesamo o di altri di grana, che saranno contemplati a parte.

**BONAVERA.** Credo inutile questa riserva, perchè il mio emendamento riguarda i mulini a macina d'olio d'oliva.

**VALERIO.** Io domando che alla parola *mulini* sia apposta la medesima denominazione che votammo ieri sulla proposta dell'onorevole Quaglia, cioè *con motori inanimati* per esimersi i mulini che vanno a braccia d'uomo o con un asinello, come si adoperano nei mulini di quasi tutte le famiglie della Sardegna.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione aderisce.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Anche il Ministero, quantunque sarebbe un gran vantaggio per la Sardegna che si potesse sviluppare quest'industria con maggiore progresso.

**PRESIDENTE.** Il deputato Crosa propone che per i molini a grano, invece della tassa di lire 20 per ogni coppia di macine, si stabilisca quella del 25 per cento del totale dell'imposta dei fabbricati.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Quest'emendamento era già stato comunicato alla Commissione; ma essa non aveva stimato potersi aderire, perchè esce dall'economia generale di questa legge.

Questa legge non è un'imposta sugli stabili, è un'imposta sugli strumenti di produzione, è un'imposta che colpisce piuttosto l'esercente l'arte del mugnaio. D'altronde pare più conforme all'economia della legge il ritenere l'emendamento della Commissione.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Osservo alla Camera che la proposta Crosa riuscirebbe di molto più grave, e lo proverò con due esempi. I molini della città di Torino sono affittati a 140,000 lire; ora il 25 per cento di questa somma ascenderebbe a 35,000 lire, invece che, pagando in ragione di tante lire per macina, non sarebbero gravati che di lire mille.

Per non riferire solo un esempio della capitale, osserverò anche che i mulini di Moncalieri sono affittati al prezzo di lire 24,000; quindi la città pagando lire 2400 a ragione della imposta sui fabbricati, il quarto sarebbe di lire 600. Ora, siccome a Moncalieri vi sono dodici macine, l'imposta dovrebbe solo ascendere a lire 240. Quindi, come si scorge giusta quest'emendamento, la tassa sarebbe accresciuta nella maggior parte dei casi.

Per tali ragioni io domando che non sia accolta la proposta fatta dall'onorevole preopinante.

**CROSA.** Io mi permetterò di aggiungere brevi parole relativamente all'emendamento che ho proposto.

Il signor ministro osserva che, ove si accogliesse la mia proposta, i mulini in vicinanza della capitale sarebbero più aggravati.

Consentendo con esso su questo punto, io arrecherò nulladimeno l'esempio di mulini che sono nelle campagne dove l'affitto è al tutto in deteriore condizione, giacchè difficilmente nei siti testè accennati si trovano mulini che abbiano l'acqua sufficiente per far muovere tutte le macine di cui sono dotati.

Queste sono circostanze da prendersi in considerazione.

**CHIARLE.** Gli è appunto per andare incontro agli inconvenienti testè accennati dal deputato Crosa, che la Commis-

sione ha creduto di dover introdurre una modificazione all'articolo 20.

Essa è desunta letteralmente dalla legge francese, sia nella parte che riguarda l'articolo 20, sia in quella che concerne la soppressione dell'alinea che sta in fine dell'avvertenza di questa tabella.

Con quell'emendamento è chiaro che si provvede direttamente al caso accennato dal deputato Crosa.

Ogni qual volta vi sarà un edificio, il quale abbia quel numero di macine che è indispensabile per simili esercizi, cioè tre coppie almeno, una pel grano, una per la meliga ed una per la segala, e che la quantità d'acqua non sia sufficiente per farle muovere tutte ad un tempo, se si adotta la proposta dalla Commissione ultimamente fatta, l'interruzione da parte dello stabilimento darà diritto alla diminuzione della metà della tassa. Vede adunque l'onorevole Crosa che, appunto per andare incontro all'ineconveniente da esso accennato, la Commissione ha adottata questa modificazione, la quale torna molto più in acconcio di quello che noi sia l'emendamento da lui proposto, in quanto che, come fu osservato, invece di diminuire aggraverebbe la tassa non solo rispetto ai mulini che hanno gran quantità di macine, come sono quelli dei quali fu fatta parola dall'onorevole presidente del Consiglio, ma anche rispetto a quelli dei piccoli comuni; imperocchè anche in questi la tassa imposta in ragione del decimo del reddito è assai forte, ragguardevole essendo il loro affitto. Cosicchè, se si adottasse la sua proposta, anche per questi la tassa sarebbe duplicata, o fors'anche triplicata. Credo adunque che anche nell'interesse dei contribuenti, a nome dei quali l'onorevole deputato Crosa intendeva certamente di parlare, non sia opportuno di ammettere il suo emendamento.

**CROSA.** Dietro le spiegazioni date dal deputato Chiarle, io ritiro il mio emendamento.

**PRESIDENTE.** Allora non rimane a votarsi che la proposta della Commissione e quella dell'onorevole Bonavera, a cui la Commissione annuisce.

Pongo ai voti la proposta della Commissione coll'aggiunta con motore inanimato, proposta dal deputato Valerio. (Vedi sopra)

(È approvata.)

Ora viene la proposta del deputato Bonavera:

« Sei pestelli saranno calcolati per una coppia di macine.

« I mulini d'olio di oliva saranno soggetti alla sola metà della tassa; e questa tassa sarà ridotta ad un quarto per le macine con motore animale. »

Osservo al deputato Bonavera che questa seconda parte mi pare inutile, giacchè l'imposta cade soltanto sui mulini a motore inanimato.

**BONAVERA.** Ma la mia proposta è in senso inverso. È l'opposto d'inanimato.

**PRESIDENTE.** Se ella insiste, io la metterò ai voti.

**ARRENTI.** Faccio notare all'onorevole Bonavera che i mulini con motori animati non sono imposti, e che quindi è inutile farne parola. Infatti, dal punto che l'imposizione è limitata ai mulini con motori inanimati, quelli che lavorano per mezzo di motori animati debbono necessariamente esserne esclusi.

**BONAVERA.** Allora ritiro la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Metterò dunque ai voti la prima parte della proposta Bonavera. (Vedi sopra)

(È approvata.)

« Sono esenti i mulini destinati al servizio del proprietario. »

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Osservo che la prima proposta diceva servizio esclusivo.

**FARINA PAOLO.** Si è soppressa la parola esclusivo, avuto riguardo a certi piccolissimi proprietari della Liguria, i quali, non avendo mezzi per fabbricarsi un frantoio, si valgono del frantoio del proprietario vicino, profittando degli intervalli di tempo nei quali questo non se ne prevale per proprio uso.

« Si volle accordare qualche facilitazione a questi piccoli proprietari, i quali difficilmente potrebbero far frangere la piccolissima quantità delle loro olive ad un frantoio di speculazione, e per ciò conseguire dovrebbero impiegare una giornata forse per andarvi; dimodochè varrebbe di più per loro il frutto della giornata che perderebbero, che la piccola quantità di olive che ora fanno stritolare nel frantoio del proprietario vicino, il quale lascia loro l'uso del medesimo senza altro corrispettivo fuori quello dei nocciuoli restanti o sanze, che appena compensano la mano d'opera e la legna che occorrono per queste piccole quantità di olio.

« Si è dunque tolta la parola esclusivo per non far pagare la tassa a questi proprietari di terreni e di frantoi, i quali, se dovessero pagarla, non permetterebbero più ai piccoli proprietari da me accennati di frangere le loro poche olive.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione osserva che ciò potrà forse dare luogo a frode ed abusi; prende però atto delle dichiarazioni che sono state fatte, e non ha difficoltà ad aderire.

**PRESIDENTE.** Porrò dunque ai voti quest'ultima parte della proposta. (Vedi sopra)

(È approvata.)

« Mulini da seta (filatoi), per ogni 100 rulli (tavelle) o meno, lire 20. »

**VALERIO.** Io credo che a quest'articolo bisognerà fare un emendamento, cioè: invece di dire ogni 100 rulli (tavelle), accettare piuttosto l'ultima specificazione portata nell'articolo medesimo, cioè dire ogni 200 fusi.

L'onorevole ministro, nella discussione generale, quando io dimostrava che nei mulini da seta, secondo l'antico sistema, ci volevano 100 tavelle circa per fare il lavoro di 200 fusi, mentre nel nuovo sistema bastano 25 o 30 tavelle per fare lo stesso lavoro, mi rispondeva: tanto meglio, perchè a questo modo saranno costretti di adottare il nuovo sistema. Ma io credo che noi non facciamo una legge pel miglioramento delle industrie, poichè, quando volessimo costringere la gente a migliorare le industrie, dovremmo anche fornire loro per ciò i capitali. I proprietari degli antichi mulini non conservano tutti l'antico sistema per puro amore dell'antico, ma lo conservano perchè molti di essi non hanno i fondi necessari per mutarlo; ed io ne conosco di quelli che sarebbero ben contenti di essere in grado di ciò fare.

Accettandosi la mia formola, si toglie l'ingiustizia che deriverebbe da questa legge, o, ad ogni modo, si toglie un *qui pro quo*, che sarebbe quello dei 200 fusi calcolati per 100 rulli.

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Ho detto l'altro giorno che, a mio avviso, la Camera non doveva badare alla diversa somma di lavoro che si ottiene dallo stesso numero di rulli, secondo che questi facciano parte di un sistema più o meno perfezionato; ed aggiunti che, ove questa legge avesse per effetto di accelerare la riforma che si sta compiendo in quest'industria, io credeva che ciò sarebbe stato un motivo di più per accoglierla favorevolmente.

L'onorevole Valerio osservò che, se questa riforma non

procede troppo rapidamente, non è certamente per difetto di buona volontà in tutti i proprietari di mulini a seta, ma bensì per difetto di mezzi. Qui sarebbe certamente difficile di entrare in una discussione nella quale converrebbe apprezzare i mezzi di questi industriali; tuttavolta dirò, parlando di essi in genere, non potersi negare che l'industria della seta, massime per ciò che riflette i filatoi, sia nelle mani di una classe doviziosa, a cui, presa la media, non difettano i capitali. Che, se finora le riforme procedettero molto lentamente, se gli antichi sistemi furono mantenuti negli opifici, non solo dagli industriali discretamente ricchi, ma anche dai milionari, si fu perchè quell'industria godeva di un monopolio, perchè era protetta con un dazio molto elevato; ma dacchè il dazio fu diminuito, poi tolto, il monopolio cessò; e quando quest'industria fu fatta libera, si sviluppò molto rapidamente; ed io credo che fra pochi anni non rimarrà più in Piemonte un solo filatoio o mulino fabbricato cogli antichi sistemi.

Osserverò ancora che il Parlamento ha adottato l'anno scorso una misura, la quale ha favorito moltissimo quest'industria, ed è l'abolizione assoluta del dazio d'entrata e d'uscita sulle sete greggie. Mercè questa riforma, che trasse seco (noti bene la Camera) un sacrificio di 600,000 lire pel tesoro, ora il commercio delle sete è perfettamente libero, e questa libertà deve produrre i migliori effetti, deve tendere a sviluppare rapidissimamente quest'industria; e quantunque la misura non abbia che pochi mesi di data, ha già prodotti ottimi risultati, ha fatto sì che molte sete estere si fecero lavorare in Piemonte, il che non sarebbe certo avvenuto se l'antico dazio non fosse stato tolto, non già perchè questo dazio non fosse restituito all'uscita, ma perchè imponeva tante formalità agli industriali che rendeva molto meno facile il lavoro delle sete estere. Ora, grazie alla libertà, abbiamo vedute quest'anno molte sete venire in Piemonte non solo dalle piazze d'origine, ma dalle piazze di consumo, come da Lione e perfino dall'Inghilterra; e questa speculazione tornò assai proficua a coloro che la fecero; onde si può dire che attualmente i mulini da seta sono posti in una condizione florida anzi che no.

La tassa imposta è assai tenue, e mi accingo a darne la dimostrazione. Per fare una balla di seta alla settimana si richiedono 600 rulli; quindi con 600 rulli si faranno 50 balle all'anno. Un mulino a 600 rulli pagherà quindi in ragione di lire 20 ogni 100 rulli, cioè 120 lire. Dunque si pagherebbe 120 lire per fare 50 balle all'anno, cioè 2 lire ed una frazione per balla; e supponendo 8 lire per chilogramma di seta, sarebbero 560 lire da pagare per balla, locchè non darebbe nemmeno il mezzo per cento.

Quindi una tassa così mite tutti possono sopportarla, anche coloro che hanno minori profitti.

Io quindi temerei che, imponendo i fusi invece dei rulli, le fabbriche nuove venissero a pagare meno; e quindi prego la Camera di mantenere questa tassa che non può tornare molto gravosa.

**VALERIO.** Il signor ministro delle finanze ha grandemente errato se ha supposto che io gli domandassi ora una diminuzione di tassa sui mulini da seta. Io non ho fatta nè punto nè poco questa domanda; dirò di più: io ho fatta una domanda, giusta la quale le finanze verrebbero certamente ad ottenere quello che il signor ministro si è proposto, mentre che se egli mantiene la sua prima redazione, o si trarrà addosso delle liti, o non ritrarrà che la metà ed anche meno di quello che se ne ripromette; e glielo provo.

Quando egli colpisse di lire 20 ogni 100 rulli, egli viene ad ottenere, giusta il calcolo che ha presentato, tutto quello

che ha detto sopra tutti i vecchi filatoi; ma dal punto che egli chiede più che lire 20 sopra 100 rulli ai nuovi filatoi, i quali sono ora più della metà, egli non ottiene più quello che si riprometteva, ma i quattro quinti circa di meno, perchè col meccanismo dei nuovi filatoi 20 rulli circa danno della seta da occupare 200 fusi, mentre col vecchio sistema ci vogliono approssimativamente 100 rulli per occupare 200 fusi.

Ora, quando io propongo che il signor ministro abbandoni la tassa sui rulli e la applichi ai 200 fusi che sono necessari sia nell'antico che nel nuovo sistema, gli propongo una cosa che è voluta dalla giustizia e che è di grande utilità alle finanze, perchè, gli ripeto, colla tassa come è ora formolata, invece di percepire dai nuovi filatoi quello che egli si aspetta e che ha diritto di aspettarsi, non percepirà più che un solo quinto circa.

Del resto, badi la Camera alla mia proposta, ed io sono persuaso che verrà facilmente ad accettarla.

Qui si dice: « Mulini da seta (filatoi) per ogni cento rulli o meno, lire 20, e lire 20 per ogni cento rulli in più, » e poi « 200 fusi saranno calcolati per ogni 100 rulli. » Ma 200 fusi per 100 rulli è una proporzione che sta benissimo per i vecchi filatoi, ma i 200 fusi stanno a 20 rulli e non a 100 rulli dei nuovi filatoi; di modo che, se voi continuate a colpire solo i 100 rulli, voi esimate dai quattro quinti della tassa i filatoi nuovi, e per conseguenza più ricchi.

Ora, dopo d'aver sviluppato questi argomenti che io tengo per irrefutabili, risponderò qualche parola al signor ministro relativamente alle condizioni in cui egli disse trovarsi i filatoi del Piemonte.

Egli è verissimo che dopo la libertà concessa alla sortita ed all'entrata della seta, questo commercio andò considerevolmente prosperando come qualunque commercio posto sotto l'egida della libertà, sia essa politica, sia economica, poichè la libertà è la migliore distributrice del bene a questo mondo. Dicendo ora che il commercio della seta ha sentito grandemente il bene della libertà, non intendo dire che le condizioni economiche siano eguali per tutti i filatori e meglio i torcitori di seta, poichè vi sono i filatoi tenuti dai capitalisti che fruttano loro moltissimo, ma vi sono poi quelli che stanno nelle mani dei fatturanti cui manca il capitale necessario per attivarli essi stessi, e per mantenerli nel loro valore, e questi debbono soggiacere ai mercanti di seta di Torino i quali danno loro la seta a fattura, per cui essendo la seta medesima alcune volte di qualità secondaria, invece di guadagnarci, scapitano sul lavoro medesimo.

Ho detto questo per rispondere alla generalità delle cose dette dal signor ministro, onde addimostrarli che non tutti sono in condizione di ricostrurre secondo i metodi nuovi i loro filatoi, e se per caso tutti i filatoi fossero rimodernati, e si mantenesse la tassa sopra i 100 rulli, le finanze vi scapiterebbero molto di più perchè verrebbero a perdere i quattro quinti della tassa sopra quel numero di filatoi che sono ancora secondo il sistema antico.

**PRESIDENTE.** Pongo dunque ai voti la proposta del deputato Valerio.

**VALERIO.** La cosa è grave. Io pregherei pertanto la Commissione a dichiarare se accetta o no. Mi rincresce che il signor ministro non abbia badato alla mia risposta, perchè sono persuaso che avrebbe accettato la mia proposta, dacchè, invece di diminuire la tassa, proponendo di colpire i 200 fusi invece di 100 rulli, ne conservo l'integrità, e non domando la diminuzione di un centesimo, ma riparo ad una grave ingiustizia che andrebbe a cadere sopra i torcitori meno ricchi.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io credo che nell'antico sistema si richieggono più di 200 fusi per supplire a 100 rulli; non lo nega l'onorevole Valerio?

**VALERIO**. No.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Allora diminuirebbe la tassa. Anzi io ho ragione di credere che anche nei sistemi più perfezionati 100 rulli non corrispondano esattamente a 200 fusi. Quindi io credo che se si volesse ammettere la tassa sui fusi converrebbe aumentarla un poco, portarla almeno a 25 lire.

**PRESIDENTE**. La parola spetta all'onorevole Valerio.

**VALERIO**. Io ho preso la cifra di 200 fusi perchè l'ho trovata nel progetto ministeriale. Se dovessi darla io in modo positivo, così all'improvviso non lo potrei; ma credo che presso a poco questa sia giusta tanto pei nuovi quanto pei antichi filatoi.

Del resto, si potrebbe votare il principio di tassare quel numero di fusi che corrisponde ad una balla alla settimana, secondo il calcolo che ha presentato il signor ministro. La Commissione potrà poi fare delle indagini, potrà farne anche il signor ministro per accertarsi quale sia il numero dei fusi necessario per produrre una balla di organzino alla settimana; ma ad ogni modo nello stato attuale di questa industria bisogna per la sistemazione della tassa abbandonare le tavelle e i rulli, perchè il prodotto di questa imposta verrebbe ridotto dei quattro quinti, e si commetterebbe una vera ingiustizia, una vera crudeltà, dacchè si colpirebbero i poveri molto di più che non i più ricchi. Insisto quindi perchè questa classe sia rimandata alla Commissione.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Non mi oppongo.

**PRESIDENTE**. Questa categoria sarà dunque rimandata alla Commissione.

« Nero animale (fabbriche di), lire 40. »

Qui la Commissione propone una nuova categoria nella conformità seguente:

« Olii di grana (torchi da): per ogni torchio ordinario di legno, lire 20.

« Un torchio mosso per mezzo di un volante a vite senza fine (vite di Archimede) della pressione di 30 mila chilogrammi sarà calcolato per tre torchi ordinari, e la tassa aumenterà di lire 20 per ogni 10 mila chilogrammi di forza di compressione in più. »

(È approvato.)

« Ortopedia (proprietario od esercente di uno stabilimento), lire 60. »

**MALINVERNI**. Domanderei una diminuzione di tassa sullo stabilimento ortopedico.

Questo ha un esercizio così ristretto che il suo proprietario ha tutto a fare per tirare avanti; e ciò è tanto vero che, essendo già esso stabilimento molto più grandioso a borgo Nuovo, si fu obbligati a restringerlo e portarlo al borgo di San Donato; quindi è che, aggravando ancora di 60 lire tale stabilimento, il proprietario non potrebbe più conseguire il suo intento, e dovrebbe di nuovo chiuderlo.

Ora esso è di grande necessità per i nostri concittadini che, ove non vi fosse, sarebbero obbligati a portarsi a Parigi od a Lione per far curare la loro prole.

Quindi io prego la Camera di ridurre l'imposta per quest'articolo a lire 30.

**BERTINI**. Io aveva chiesta la facoltà di parlare per rassegnare alla Camera la stessa osservazione fatta testè dall'onorevole deputato Malinverni relativamente alla tassa sugli stabilimenti ortopedici.

Avendo la Camera accolto favorevolmente tutte le proposte intese a diminuire la tassa sugli esercenti la medicina e chirurgia e le professioni accessorie, nutro lusinga che essa farà eziandio buon viso alla presente. Ho l'onore di fare osservare che la classe meno agiata è quella che maggiormente bisogna di macchine ortopediche, per il cattivo alimento, per le cattive abitazioni e per gli straordinari sforzi e fatiche alle quali è esposta di continuo per procacciarsi il sostentamento.

Se noi imponiamo una grave tassa sugli stabilimenti ortopedici, le persone più laboriose e più bisognose non saranno in istato di procacciarsi gli strumenti di cui di frequente abbisognano, stante il più elevato valore che ne fisserà il fabbricante, per conseguenza rimarranno esposte a molte malattie le quali, aggravandosi, terminano bene spesso colla morte.

Io quindi mi associo alla proposta fatta dall'onorevole deputato Malinverni per la diminuzione della tassa sugli esercenti l'arte ortopedica.

**CAVOUR GUSTAVO**, relatore. La Commissione aderisce alla proposta riduzione.

**PRESIDENTE**. Se nessuno domanda la parola, s'intenderà dunque che la tassa su quest'articolo sarà ridotta a 30 lire.

« Paste o conserve alimentarie (fabbrica di), lire 20. Più lire 4 per ogni operaio. »

Qui la Commissione propone un'altra aggiunta che non è stampata, ed è la seguente:

« Pettini d'acciaio per i tessitori (fabbrica di) con procedimenti meccanici, lire 80. »

**CAVOUR GUSTAVO**, relatore. È soltanto un corollario della variazione proposta dall'onorevole Sella, il quale fece osservare che bisognava distinguere le lisce dai pettini.

**PRESIDENTE**. Se nessuno domanda la parola, quest'articolo s'intenderà approvato.

« Pesca (fittaiuoli della), mezzo per cento del montare annuo del fitto.

« Pipe (fabbrica di): per ogni forno lire 40.

« Porcellana (manifattura di) per ogni forno lire 40.

« Prodotti chimici (manifatture di), lire 20. Più lire quattro per ogni operaio.

« Provveditore generale nelle carceri o nei ricoveri di mendicizia a cottimo, e per ogni detenuto o ricoverato: per un numero di cinquanta individui o meno, lire quaranta, e lire otto per ogni ventina d'individui in più. »

(Riservato.)

« Ponte di Parigi o di forma simile (fabbrica di), lire 15. Più lire quattro per ogni operaio.

« Ratafià, spirito od acquavita di feccia d'uva, di pomi, di fecole, pere ed altre materie analoghe (fabbrica di), lire 40.

« Ristoratori o trattori su barche e battelli a vapore, 60 lire. »

**VALERIO**. Mi pare enorme la tassa di lire 60 pei trattori e ristoratori sopra barche e battelli a vapore.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Questi però ritraggono un vistoso lucro, poichè fanno pagar molto.

**VALERIO**. Si potrebbe almeno togliere la parola barche, e lasciare solamente la tassa per i trattori sui battelli a vapore.

**CAVOUR GUSTAVO**, relatore. La Commissione aderisce.

**PRESIDENTE**. Quest'articolo sarà così modificato.

« Sale (raffineria di), lire 25. Più lire tre per ogni operaio.

« Sapone (fabbrica di), lire 25. Più lire una per ettolitro, di capacità delle caldaie. »

Qui l'onorevole Bonavera propone che l'articolo Sapone sia equiparato a quello dei vermicelli.

**BONAVERA.** Il mio emendamento lascierebbe sussistere il diritto fisso proposto dalla Commissione, e correggerebbe solo il modo di applicazione del diritto proporzionale. Le fabbriche di sapone sono in questo progetto imposte in ragione della capacità delle caldaie, ed io invece vorrei che fossero imposte in ragione della quantità degli operai, e stabilirei una tassa di 4 lire per ogni operaio, come si è fatto per i vermicelli. Esporrò brevemente i motivi di questa modificazione.

Quest'articolo si vuole imposto a norma della tariffa francese, ma la condizione dei nostri fabbricanti di sapone non è pari a quella in cui si trovano i fabbricanti francesi. Nei due paesi diversa è la protezione accordata a quest'industria, e diverso è il prezzo delle materie con cui si compone il sapone. Infatti il sapone è un composto d'olio e di soda: in Francia, come ognuno sa, esistono delle fabbriche di soda fatta, mentre non ne esistono nel nostro Stato; perciò la soda è colà a molto miglior mercato che non lo sia da noi che siamo costretti a trarla dall'estero e pagare un dazio.

In quanto all'olio, per noi siamo in posizione favorevole come lo è la Francia, perchè in Francia tuttochè vi sia un diritto molto forte per l'introduzione degli olii, ciò nullameno per la facilitazione delle fabbriche medesime il diritto viene restituito. In caso diverso la Francia non potrebbe venire a far concorrenza, come fa unitamente all'Inghilterra, alle nostre fabbriche. Dicevo in secondo luogo che noi siamo in una posizione diversa, in circostanze speciali, anche avuto riguardo al sistema protezionista. In Francia, o signori, il diritto per l'introduzione dei saponi esteri è esorbitante, è impossibile che i nostri saponi possano andare in Francia; da noi invece questo diritto è stato diminuito notabilmente in occasione che venne proposta ed approvata la tariffa doganale. Io non sono per criticare questa diminuzione che si è fatta sul diritto dei saponi, ma però conviene osservare che con questa riduzione del diritto, noi abbiamo in certo modo aperta la concorrenza a tutti i saponi esteri; le nostre fabbriche avevano quasi l'esclusiva pel Piemonte, per la Sardegna e per la Savoia, mentre al giorno d'oggi sono soppiantate dalle fabbriche francesi. E da ciò che ne avvenne? Ne avvenne che una parte delle nostre fabbriche, e nella provincia d'Oneglia dove ve ne esistevano 14, una fu chiusa, e le restanti sono in istato di deperimento; si conservano benissimo in esse le caldaie, ma queste sono quasi tutto l'anno vuote: se il commercio non li alimenta è inutile avere quegli utensili.

Forse quest'industria potrebbe prendere maggiore alimento, sperando sull'avvenire, ma intanto questi grandi vasi esistono in gran numero, e vorrete voi oggi obbligare colla vostra legge i loro proprietari a distruggerli? Questo sarebbe un vandalismo sulle caldaie di sapone. Se esse si devono conservare per tempi migliori, in questo caso il rimedio che io proporrei sarebbe quello di non mettere più la tassa in ragione della capacità delle caldaie che non servono, ma in ragione degli operai. E diffatti osserverò che la base degli operai è adottata per altre industrie analoghe, come, per esempio, per le fabbriche del sevo e del sciroppo, nelle quali si fa pure uso di caldaie, e questa raggiunge la proporzionalità della produzione. Io dunque insisto nella mia proposizione ad oggetto che venga sostituita alla misura della capacità, la misura degli operai, e che si metta anche 4 lire per ogni operaio; di modo che il diritto fisso sarebbe di 25 lire, e poi l'altro, invece di essere in ragione della capacità, sarebbe in ragione del numero degli operai.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione ha sempre credute migliori quelle disposizioni che possono avvicinarsi di più al sistema di proporzionalità.

Quando non ci fu mezzo di giungere ad essa, si è attenuta al partito che presentava minori inconvenienti, ma quando ci fu mezzo di avvicinarsi di più, essa lo ha scelto. Qui per l'industria del sapone parve che, per istabilire tra i vari esercizi la proporzionalità secondo le risorse, fosse una base più solida quella della capacità delle caldaie, che non quella del numero degli operai. Anche in Francia per quest'industria si adottò questa base. Qui vi sono egualmente tassate le caldaie ad una lira per cadun ettolitro di capacità. E qui faccio osservare all'onorevole Bonavera che, se le fabbriche nazionali di sapone hanno avuto a scapitare alquanto per la concorrenza di simili fabbriche francesi, non bisogna però dimenticare che esse sono in miglior condizione di quelle di Francia, per la ragione che i nostri olii vanno colà, mentre la Francia non ci manda i suoi. Ci è poi, lo confesso, la differenza del prezzo della soda. Forse questa fabbricandosi nelle vicinanze di Marsiglia, potrà essere d'alcun poco più a buon mercato in Francia che non nelle nostre riviere; ma osservo ancora che, qualunque sia il partito a cui si appiglierà la Camera per riguardo alle saline della Sardegna, chiunque ne sia l'appaltatore, in esse si fabbricherà la soda, perchè, collo sviluppo che ha preso la scienza chimica, conviene unire queste due fabbricazioni del sale e della soda. Ora io credo che fra breve la soda fabbricata nelle saline di Cagliari dovrà venire ad un prezzo simile o di poco differente di quella che si fabbrica in Marsiglia. Per conseguenza per il nostro produttore nazionale l'olio è a buon mercato, e la soda lo diverrà pure. Io non vado quindi perchè noi andremo al di là di questa misura. Nella dura necessità di tassare tutte le industrie, non mi pare che questa base sia eccessiva, anzi mi sembra che sia più logica, in quanto ci approssimiamo di più al nostro ideale, che era la proporzionalità assoluta per quanto si poteva ottenere.

**ZIRIO.** Io mi associo interamente alle ragioni sviluppate dal mio amico deputato Bonavera, perchè, mantenendo il diritto fisso di lire 25 per ogni fabbrica di sapone, a vece del diritto proporzionale sulla capienza delle caldaie, si sostituisca l'altro proporzionale di lire 4 per ogni operaio, come si è fatto per altre industrie.

Mi pare che l'onorevole relatore non abbia in modo adeguato risposto alle ragioni che in sostegno della sua proposizione ha addotto l'onorevole Bonavera. Si è detto dall'onorevole signor relatore che la Francia paga un diritto sugli olii esteri; ma io faccio osservare in primo luogo che il preopinante ha risposto in modo diretto e ben chiaro a questa eccezione, osservando che la Francia appunto per favorire l'esportazione del sapone, suole restituire a quelli che lo esportano all'estero il diritto che è stato pagato sull'olio, alla introduzione; di modo che, se la Francia paga un diritto sull'olio che è introdotto per uso del sapone, questo diritto è poi restituito al fabbricante che spedisce all'estero il sapone medesimo.

Aggiungevo che non è col solo olio estero, che in Francia si lavora il sapone, ma bensì cogli olii prodotti dal mezzodi di quello Stato, coll'olio d'*œuillet*, di coiza, di ravizzone che in grandissima quantità nasce nei dipartimenti del Nord, col grasso, col sevo e altre materie di che la Francia stessa abbonda, e che non sono gravate da diritto alcuno.

Non ho poi inteso che si sia data una risposta adeguata all'altra ragione circa l'altro elemento che entra a comporre il sapone medesimo. Egli è certo che, essendovi in Francia molte



fabbriche di soda fattizia che noi non abbiamo, là si può avere questo elemento per la fabbricazione del sapone senza alcun diritto.

Ed è perciò che la Francia manda a noi del suo sapone, che fa una dannosa concorrenza a quello dello Stato.

Ora, di due specie, come ognuno sa, è la soda: ci è la vegetale che si trae dalla Sicilia e dalla Spagna, e la fattizia che bisogna trarla dalla Francia ove esistono attualmente molte fabbriche. Dunque i nostri fabbricanti sono colpiti da un diritto maggiore per la fabbricazione del sapone. Sotto questo rapporto mi pare che non sia conveniente di aggravare maggiormente la condizione loro, trattandosi di un'industria che serve specialmente per la consumazione dello Stato, e che perciò si deve anzi, sotto ogni rapporto, favorire.

Io poi, all'emendamento del mio amico Bonavera, credo che sia giusto aggiungerne un altro, il quale consisterebbe nell'introdurre la stessa modificazione che fu stabilita per altre fabbriche, quando non continuano il lavoro per tutto l'anno.

Adunque io direi che, laddove le fabbriche di sapone restino, come suole spesso accadere, inoperose per più di 4 mesi nell'anno, anche per causa di difetto di smercio, che si può equiparare ad altri impedimenti, la tassa fissa venga ridotta alla metà.

È cosa pur troppo notoria, o signori, che le fabbriche di sapone, massimamente nelle città secondarie, restano assolutamente inoperose molti mesi dell'anno.

Non importa che l'articolo della presente legge, citato dall'onorevole signor relatore contempra veramente i casi straordinari o di forza maggiore che impediscono l'esercizio di un'industria.

Anche il fabbricante di sapone, se non lavora continuamente, vuol dire che non si esita la merce sua; una discontinuazione di lavoro è segno che manca il margine alla speculazione.

Dunque mi pare che, se c'è un'interruzione maggiore di 4 mesi nell'anno, sia giusto che questa fabbrica non paghi per l'anno intero, ma che la tassa sia ridotta alla metà.

Io spero che la Camera, mossa dalla giustizia delle mie considerazioni, vorrà fare buon viso all'aggiunta da me proposta.

**PRESIDENTE.** Il deputato Quaglia ha la parola.

**QUAGLIA.** Io ho chiesta la parola per appoggiare la proposta dell'onorevole deputato Bonavera. Porto opinione che, adottandola, il fisco non perderà alcuna parte del provento; perchè qui è stabilita una lira per ogni ettolitro, il quale rappresenta un peso di circa 100 chilogrammi, epperò un peso considerevole, e che può riprodursi più volte nell'anno dai fabbricanti. Tanto più degna di riguardi è quest'industria la quale per la bontà de' suoi prodotti si è acquistata una estesa rinomanza, e che dà sfogo agli olii d'oliva nostrali di tal qualità fra i prodotti di torchi che non servono a cibo o ad illuminazione; d'altronde essendosi generalmente in questa legge adottato quasi per tutte le fabbricazioni il diritto proporzionale sul numero degli operai, è quasi un dritto ai fabbricanti di sapone che loro venga applicata la stessa norma. Io credo ad ogni modo doversi adottare la proposta Bonavera.

Per conseguenza, fissandola per il numero degli operai, può benissimo eguagliare il prodotto che si otterrebbe per capacità. Pertanto penso che per le ragioni svolte dal deputato Bonavera, il quale invoca il criterio adottato per tutte le altre industrie in ragione del numero degli operai, onde chiederne l'abolizione, il fisco non resterà per nulla pregiudicato.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Secondo i calcoli dell'onorevole deputato Quaglia la tassa verrebbe a fruttare quasi egualmente; ma nel sistema della Commissione, oltre al prodotto della tassa medesima, vi sarebbe il vantaggio che si avvicina maggiormente alla proporzionalità. Prendendo per base della tassa la capacità delle caldaie, si può accertare la cosa in modo più positivo, che non secondo il numero degli operai, i quali possono essere più o meno attivi.

Osserverò poi al deputato Zirio che la fabbricazione della soda prenderà un grande sviluppo in Sardegna, dove si attivano quelle grandi saline, questione su cui la Camera a giorni sarà chiamata a decidere, per cui, oltre al sale ed altri prodotti inerenti a quella fabbricazione, si può anche ottenere la soda artificiale. È vero che nell'esportazione del sapone, la Francia concede un rimborso dei diritti percepiti sull'introduzione degli olii che hanno servito a fabbricare il sapone, ma quanto meno i negozianti, in Francia, mandando da noi i loro saponi, debbono pagare due volte il viaggio degli olii incorporati nei loro prodotti, mentre i nostri fabbricanti della riviera hanno il vantaggio di servirsi di prima mano dell'olio, e per conseguenza non pagano nè il trasporto nè la senteria nè le commissioni per gli olii ch'essi impiegano. Per questi motivi la Commissione mantiene la sua proposta.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti le proposte dei deputati Bonavera e Zirio.

Il deputato Bonavera propone che, invece di imporre lire una per ettolitro di capacità delle caldaie, si dica: « Più lire quattro per ogni operaio. »

Il deputato Zirio propone che queste fabbriche paghino solo la metà della tassa quando rimangano inoperose per più di quattro mesi.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Aveva dimenticato di rispondere a questa osservazione dell'onorevole Zirio.

Osservo che, se l'interruzione è prodotta da causa naturale e forzata, come sarebbe la mancanza d'acqua, la Commissione non ha difficoltà ad aderirvi; ma se essa fosse volontaria, la Commissione non ha in nessun caso ammessa questa diminuzione, e non l'ammette neppure qui.

**BONAVERA.** Io sottoemenderei l'emendamento del deputato Zirio in modo che alle fabbriche di sapone si applicasse la disposizione stessa che si adottò per le fabbriche di birra, per le quali pure si prese per punto di partenza la capacità delle caldaie. Ora, per le fabbriche di birra io trovo questa avvertenza, che proporrei come sott'emendamento.

« Questo diritto sarà ridotto della metà per quelle fabbriche di sapone che fabbricano solo quattro volte all'anno, e del quarto per quelle che fabbricano otto volte. »

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione accetta il sott'emendamento e non l'emendamento.

**ZIRIO.** Io ritiro l'emendamento, ed assento alla proposta del deputato Bonavera.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti l'emendamento Bonavera.

(Non è approvato.)

Metterò adunque ai voti la proposta della Commissione.

« Sapone (fabbrica di), lire 25. Più lire una per ettolitro di capacità delle caldaie. »

(È approvato.)

Metterò ora ai voti l'altra proposta del deputato Bonavera.

« Questo diritto sarà ridotto della metà per le fabbriche di sapone che fabbricano quattro volte all'anno, e del quarto per quelle che fabbricano otto volte. »

(È approvato.)

« Scioppo di fecole di patate (fabbrica di), lire 20. Più lire 4 per ogni operaio.

« Segatura meccanica. »

**BURAGGI.** Quantunque coll'articolo 23 della presente legge si esentino dalla tassa tutti coloro che si dedicano alla industria agricola, per la raccolta, prima manipolazione e vendita dei prodotti e frutti dei terreni che loro appartengono o vengono da essi coltivati, tuttavia nelle votazioni già fatte delle tabelle sono stati specificamente indicati alcuni rami di industria agricola, ai quali vuol essere applicata l'esenzione dalla tassa, sempre quando la detta industria sia esercitata per conto del proprietario.

L'articolo di cui ora si tratta, cioè *Segatura meccanica*, costituisce essa pure un ramo d'industria agricola, e dovrebbe, come gli altri sovra accennati, essere esente da tassa, quando si esercita sopra prodotti appartenenti al proprietario della sega.

Pregherei pertanto la Commissione a voler fare in favore di questa industria la medesima eccezione fatta poc'anzi in altri casi identici.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La diminuzione ed esenzione di tassa concessa ai proprietari delle altre industrie non è stata mai presa con tanta latitudine come proporrebbe l'onorevole deputato Buraggi che si estendesse a questa industria delle seghe. Se il proprietario della sega è anche il proprietario del legname, e vuol servirsene per proprio uso, sarebbe giusto allora di concedergli l'esenzione; ma io temo assai che questo caso non si verifichi mai. Colui che possiede una sega ad acqua per segare gli alberi e farne delle tavole da mettere in commercio, non entra più nella esenzione fatta per altre industrie similari.

Se si constasse che vi fosse il caso in cui un proprietario non si serva della sega che per suo uso proprio esclusivo, la Commissione non avrebbe difficoltà; ma, ripeto, questo caso io ritengo sia piuttosto ipotetico che reale.

**SELLA.** Mi pare che nel nostro paese non vi è nessun particolare che per segare il suo legname tenga un segatore meccanico per conto proprio, perchè non ci avrebbe sufficiente corrispettivo, motivo per cui il caso previsto dall'onorevole Buraggi non si avvera in pratica.

D'altronde io faccio osservare alla Commissione, che sarebbe bene mutar queste parole; perchè, dicendo « segatura della legna, » par quasi si voglia dire « legna da bruciare. » Io proporrei dunque che si dica « Segatura del legname da lavoro. »

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione accetta questa variazione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Buraggi insiste nella sua proposta?

**BURAGGI.** Le dichiarazioni che il signor relatore della Commissione ebbe la bontà di fare in risposta all'eccitamento da me mossogli, che, cioè, nel caso in cui il proprietario della sega se ne prevalga per esclusivo suo uso, il medesimo abbia ad essere esente da tassa, sono per me sufficientemente appaganti, sicchè non crederei di dover maggiormente insistere.

Siccome tuttavia pare che il signor relatore tenga in forse che sianvi proprietari i quali adoperino esclusivamente ad uso proprio le seghe che posseggono, io gli farò osservare che a questo solo caso si limitava la mia domanda, appoggiandola all'articolo 23 della legge in discussione. Non intendo però con questo di restringere quella più lata applicazione che potrebbe essere data al testo ora invocato, sia riguardo alle osservazioni di prima manipolazione e vendita dei prodotti,

che in riguardo al titolo per cui i terreni dai quali essi derivano sono coltivati dall'industriale.

Io proponevami unicamente far sì che quel ramo d'industria agricola non fosse pregiudicato per essere stati specificamente esentati dalla tassa alcuni altri, ed essersi taciuto sul proposito di questo; io voleva evitare che fosse considerata e trattata altrimenti che operazione di industria agricola la prima manipolazione che si fa subire in località quasi inaccessibile, e prevalendosi delle naturali risorse, ai prodotti boschivi appena abbattuti, che in difetto andrebbero perduti, non solo pel proprietario, ma altresì scemerebbero la nazionale ricchezza.

*Voci.* Ma quando succedesse tal caso, non sarebbe una segatura meccanica.

**PRESIDENTE.** Dunque quest'articolo sarà nei seguenti termini:

« Per la segatura del legname da lavoro, per ogni lama lire 2 75.

« Per la segatura delle pietre e del marmo, per ogni lama 0 50.

« Seghe (fabbrica di), lire 15. Più lire tre per ogni operaio.

« Sevo (fonderia di), lire 15. Più lire quattro per ogni operaio.

« Sete cerate e gommate (fabbrica di), lire 80.

« Società per intraprese industriali, 2 per cento sul montare annuo del reddito. »

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Io credo che qui occorre un errore. Qui non si può intendere che le società anonime, perchè quelle personali sono colpite come i semplici individui; ora, in quanto alle anonime, la legge ha introdotta una misura speciale, e le ha colpite in ragione del reddito. Come le società anonime debbono necessariamente consegnare il loro reddito non solamente al fisco, ma anche ai propri azionisti, si è applicato ad esse il canone della rendita che tutti riconosciamo essere il migliore.

Quindi si farebbe una duplicazione, dicendo qui per intraprese industriali 2 per cento sul montare annuo del reddito. Sicuramente la legge non ha voluto fare una differenza fra le società anonime industriali, e quelle anonime commerciali. Sarebbe molto difficile stabilire una distinzione fra le une e le altre.

Quindi io propongo che venga soppressa questa categoria, provvedendo abbastanza ad essa l'articolo 26.

**VALERIO.** Domando la parola per proporre un altro articolo relativo alle società mutue di assicurazione.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Questa categoria troverebbe miglior sede all'articolo 26.

**VALERIO.** Accetto volentieri il rinvio che si vuol fare all'articolo 26; ma faccio osservare che si è già detto che con tale articolo le società di assicurazione mutua non sarebbero colpite.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Mi pare che la Camera abbia già deciso che le società mutue non debbono essere comprese.

**PRESIDENTE.** Si è detto che si lasciava salva la questione per quanto riguardava la tassa che si poteva imporre sull'alloggio del direttore.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** In una seconda relazione la Commissione, esaminando di nuovo quella questione, non ha creduto di dover proporre una tassa sugli alloggi dei direttori.

**VALERIO.** Egli è appunto a questa parte della relazione che io mi era riservato di fare qualche osservazione.

**PRESIDENTE.** Mi sembra che questo articolo possa essere più opportunamente collocato nella tabella C.

**VALERIO.** Non m'importa che se ne parli in un luogo od in un altro, purchè non si ometta.

**PRESIDENTE.** « Spille (manifattura di) con metodi meccanici, lire 20. Più lire 4 per ogni operaio.

« Spirito od acquavite di vino (fabbrica di), lire 80. »

**POLLIOTTI.** Poichè in questa tavola D, per rendere la imposta più proporzionale si tassano le diverse industrie in ragione degli strumenti di produzione, come degli operai, delle macchine, dei fusi, tini, ecc., mi pare che si potrebbe seguire lo stesso sistema riguardo alle fabbriche di spirito, tassandole anche in ragione dei lambicchi. Perciò proporrei che il diritto fisso di quest'imposta fosse ridotto a lire 20, coll'aggiunta del diritto proporzionale di lire 10 per ogni lambicco.

**QUAGLIA.** Allora bisognerebbe anche determinare la capacità dei lambicchi, perchè ve ne sono di quelli che possono contenere anche 50 ettolitri.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Non so se gli onorevoli proponenti abbiano posto mente alle proposte fatte dalla Commissione nella seduta dell'11 aprile. Io allora si è già fatto un passo verso la proporzionalità, riducendo alla metà questa tassa per coloro che non distillano per una parte dell'anno maggiore di tre mesi. Il volere ora introdurre altre norme in ordine alle basi di questa tassa darebbe luogo a grandi difficoltà. Infatti, alcuni distillatori tengono in esercizio la loro fabbrica per una gran parte dell'anno, e sebbene impieghino lambicchi di minore capacità, possono, in ragione del tempo distillare una maggior quantità di spirito; altri fabbricanti vi sono che hanno lambicchi della stessa capacità e distillano una molto minore quantità di spirito, perchè non lavorano che due o tre mesi dell'anno. Agli 11 aprile la Commissione, dietro emendamento proposto dal deputato Crosa, ha adottato la redazione seguente: « Questo diritto sarà ridotto alla metà per quei distillatori che non prolungano le loro operazioni oltre i tre mesi dopo ultimate le vendemmie. » Mi pare che questo sia giusto. Ora non saprei troppo come l'onorevole Polliotti vorrebbe combinare il suo principio con questo che non parmi abbia combattuto.

**POLLIOTTI.** Io non insisto, ma mi pare che l'emendamento proposto dalla Commissione non supplisca alla proposizione da me fatta.

**PRESIDENTE.** Non essendovi nessuna proposta specifica, s'intenderà approvato quest'articolo come fu presentato, coll'aggiunta suggerita in seguito dalla Commissione, la quale è così concepita:

« Questo diritto sarà ridotto alla metà per quei distillatori che non prolungano le loro operazioni oltre i tre mesi dopo ultimate le vendemmie.

« Sono esenti dalla tassa i proprietari di vigne che distillano i prodotti dei propri vigneti. »

(La Camera approva.)

« Stabilimenti privati di Casse di sconti, 2 e mezzo per cento sul montare annuo del reddito. »

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Conviene pure sopprimere questa categoria, giacchè si trova compresa nell'articolo 26. I privati che fanno lo sconto sono compresi nella categoria dei banchieri, poichè tutti i banchieri fanno lo sconto. Perciò evidentemente qui si sono volute colpire le società anonime, e siccome queste sono comprese nella disposizione dell'articolo 26, conviene perciò sopprimere questo.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione aderisce.

**PRESIDENTE.** « Stabilimento agrario botanico (esercante di) se ha un'estensione di are 25 o meno, lire 10. E lire due per ogni cinque ore di più.

« Stampatori di stoffe con cinque tavole o meno, lire 16, e lire 4 per ogni tavola in più.

« Stoviglie (fabbriche di), lire 10. »

**VALERIO.** Questa tassa mi pare troppo forte. Quella di stoviglie è una industria poverissima, e l'abbiamo esentata interamente dal diritto di sortita in occasione della riforma della tariffa. Notisi ancora che essa si esercita specialmente nelle parti più povere della Liguria e nelle nostre montagne. Io domanderei quindi che la tassa fosse almeno ridotta a due lire per ogni operaio.

**SELLA.** Io sono d'accordo con quanto diceva l'onorevole deputato Valerio riguardo alle stoviglie ordinarie, poichè anche nella provincia di Biella vi sono di questi industriali che si trovano nel più misero stato. Ma siccome nelle stoviglie in genere c'entrano anche le fine, io proporrei che si facessero due classi. C'è la porcellana e la maiolica...

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Ma queste sono già colpite.

**SELLA.** Se queste sono già colpite, allora qui si potrebbe dire: « Stoviglie ordinarie, lire 2 per ogni operaio. »

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Non mi oppongo a questa riduzione.

**DESPINE.** Je crois que l'explication pourrait être précisée en se bornant seulement aux ouvriers réellement producteurs. Les ouvriers producteurs dans la catégorie que nous discutons sont les ouvriers tourneurs; il faudrait donc fixer la taxe sur le nombre des tours, plutôt que sur le nombre des ouvriers, parce que l'on sait qu'il y a beaucoup d'ouvriers dans les fabriques de poterie qui ne sont pas producteurs proprement dits, mais de simples manœuvres. Ainsi on pourrait dire: « per ogni operaio tornitore. »

**PRESIDENTE.** La Commissione aderisce a questa proposta?

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione aderisce.

**PRESIDENTE.** Allora si dirà:

« Stoviglie ordinarie (fabbriche di), lire 5. Più lire due per ogni operaio. »

(È approvato.)

« Strade (impresari per la manutenzione delle), lire 40.

« Questa tassa sarà ridotta a lire 10 per ciascun tronco di una estensione inferiore ad un chilometro. »

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Per quanto riflette gli impresari di strade, la Commissione si riferisce alla sua proposta generica, quindi quest'articolo si potrebbe togliere.

**DE VIRY.** Je demande la parole pour faire une observation sur cette catégorie. Je crois que l'amendement proposé par la Commission, et qui est celui du 19 avril, ne doit pas comprendre les entrepreneurs de gravelage des chemins communaux, lorsqu'il s'agit d'entreprises que donnent les communes, des entreprises de 5 ou 400 francs et qui ne pourraient pas supporter la taxe portée dans cet amendement...

**PRESIDENTE.** Faccio osservare al deputato De Viry che non si tratta ancora di discutere su questa categoria, la quale viene riservata in un articolo particolare proposto dalla Commissione alla parola impresari.

**DE VIRY.** Alors je me réserve de prendre la parole.

**PRESIDENTE.** S'intenderà dunque approvato l'articolo testè letto.

« Strade ferrate con pedaggio (concessionari di): per il primo miriametro lire 200, e lire 20 per ciascun altro miriametro oltre il primo.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io credo che sarebbe meglio sopprimere quest'articolo, perchè evidentemente le strade ferrate sono esercitate da società anonime le quali pagheranno la tassa del 2 e mezzo sul reddito; salvo che si voglia prevedere il caso che un privato fosse proprietario unico di una strada ferrata, il che mi pare poco probabile.

**PRESIDENTE**. Allora, se non vi sono opposizioni, s'intenderà soppresso quest'articolo.

« Tappeti dipinti o verniciati (fabbricanti di), lire 80.

« Tappezzerie di carta (fabbrica di), con quindici tavole o meno, lire 40, e lire 5 per ogni tavola in più.

« Un cilindro sarà calcolato per 25 tavole.

« Telai. » Qui la Commissione invece di « telai (fabbriche a) » ella propone di dire « per i telai riuniti in un corpo di fabbrica, lire cinque. »

**SELLA**. La legge francese dice: « per i telai riuniti in più di cinque. » Stimerei opportuno che si adottasse da noi la stessa redazione.

**CAVOUR GUSTAVO**, relatore. Questo sarebbe già compreso nell'articolo 21, dimodochè mi pare un pleonasmo; del resto, siccome non reca alcun inconveniente, non mi oppongo.

**PRESIDENTE**. « Per le stoffe di cotone... »

**BLANC**. Je prierais la Chambre de vouloir également faire ici une réduction. Monsieur le ministre des finances nous a fait la promesse, lors de la discussion générale, que l'industrie ne serait pas plus frappée dans notre pays qu'en France. Or, en France la catégorie que nous discutons est assujétie à une taxe de 2 50; on l'a portée ici à 4 francs; je voudrais donc qu'elle fût portée au même taux qu'en France, c'est-à-dire à 2 50.

**CAVOUR GUSTAVO**, relatore. Io farei una mozione d'ordine. Siccome l'emendamento adottato dalla Commissione avrebbe una certa importanza, forse sarebbe bene che il signor presidente desse lettura delle poche linee che concernono la tessitura, affinché si votasse la cosa in complesso.

**PRESIDENTE**. L'emendamento proposto dalla Commissione su questa categoria è così concepito:

« Tessitura. Per i telai riuniti in un corpo di fabbrica sino al numero di 5, lire 15.

« Per ogni telaio, se alla Jacquart o con motore meccanico per istoffe di lana e seta, lire 4.

« Per istoffe di cotone, lire 2.

« Per i telai mossi con forza animata e per i fabbricanti a fattura questi diritti sono ridotti a metà.

« Telai (fabbriche a). »

(Soppresso.)

**QUAGLIA**. Io approvo intieramente nel fondo la proposta della Commissione; solamente, per isvilupparne il principio nell'applicazione, vorrei una riduzione alquanto diversa per l'ultima parte, relativa ai telai in istoffe di cotone, e questa sarebbe così concepita: « Per i telai mossi con forza animata, per quegli altri disseminati e non riuniti in un corpo di fabbrica » come ora nel progetto ministeriale, « ovvero che lavorano a fattura, questi diritti saranno ridotti alla metà. »

Ben inteso altresì che il diritto a pagarsi di lire due, prescritto nell'alinea precedente s'intende ristretto ai telai per cotone, con telai meccanici, come vien detto per quei di seta tassati a lire 4.

Siccome vi sono degli operai i quali, oltre il materiale, ricevono pure dai fabbricanti i telai, e lavorano continuamente per la stessa persona, e ve ne sono altri che lavorano a fattura e sono proprietari dei telai, e siccome l'idea della Com-

missione è di pareggiarli e di favorirli egualmente, e così di comprenderli nell'ultimo alinea, perciò io non dubito che la Commissione accetterà questa redazione che non fa che togliere ogni dubbio ed evitare ogni equivoco che riescirebbe dannosissimo ad una classe d'operai per sè tanto miserabile, e che non ha nemmeno attualmente il mezzo di avere del lavoro tutti i giorni della settimana, e ancora a prezzi bassissimi, e ben al disotto di quelli dei tessitori di seta e lana.

**CASARETTO**. Mi occorre solo di osservare che vi sono dei telai i quali lavorano continuamente, e ve ne sono altri disseminati nelle campagne i quali lavorano solamente quando le donne non sono occupate delle cose di campagna. Ora il colpire egualmente e gli uni e gli altri, non mi pare giusto, oltre a che trovo poi ancora un'altra difficoltà nell'applicazione, ed è che questi telai disseminati nelle campagne non lavorano continuamente per lo stesso fabbricante, quindi a chi toccherà pagare la tassa?

**CHIARLEZ**. Quelli che lavorano a fattura non pagano.

**PRESIDENTE**. L'onorevole relatore della Commissione ha la parola.

**CAVOUR GUSTAVO**, relatore. Ebbi già l'onore di annunziare alla Camera questo emendamento nella seduta di ieri, quando ho riferito sulla petizione 5152, presentata appunto dall'onorevole deputato Quaglia, e rimandata alla Commissione, la quale ha creduto di dover fare la distinzione tra le stoffe di cotone le quali in media si possono calcolare ad una lira per metro, e le stoffe di lana e di seta le quali rappresentano un valore di sei, sette ed otto lire per metro.

All'onorevole deputato Casaretto risponderò che coloro i quali, come egli diceva, lavorano a fattura nelle campagne, ora per uno ed ora per un altro fabbricante, non pagheranno che la metà del diritto, cioè, se lavorano in istoffe di lana o di seta, pagheranno lire 2; e se lavorano in cotone, pagheranno una lira soltanto all'anno. Questa è una tassa molto tenue. Del resto, ove si volessero tassare per l'epoca in cui lavorano, bisognerebbe istituire un esercizio come quello di odiosa memoria *droits réunis* francesi, bisognerebbe infatti che gli agenti fiscali avessero diritto di penetrare ogni giorno e ad ogni ora nel domicilio dei privati per vedere chi lavora o chi non lavora. Per conseguenza, la Commissione crede la sua redazione sufficiente, e che non si possa andare più in là, tenuto conto del desiderio di conservare la proporzionalità con tutti gli altri esercizi.

L'ultimo emendamento del deputato Quaglia non l'ho bene inteso e pregherei l'onorevole presidente a ripeterlo.

**VALERIO**. Io chiedo che si sospenda la votazione riguardo ai telai, e che si facciano stampare questi emendamenti. L'emendamento della Commissione cambia quasi totalmente a questo riguardo la legge. L'industria dei telai abbraccia una gran parte della legge, perchè comprende interamente l'arte del tessere nelle varie sue amplissime diramazioni; per conseguenza domando che si facciano stampare gli emendamenti proposti dalla Commissione unitamente a quello del deputato Quaglia e a quanti altri si possano proporre.

**QUAGLIA**. Io proporrei che si estendesse la proposta Valerio anche alla questione delle industrie metalliche, e si facessero stampare anche le proposte a queste relative.

**VALERIO**. Sì, sì, io mi unisco.

**CAVOUR GUSTAVO**, relatore. La Commissione non ha difficoltà di aderire a che siano stampate tutte le proposte relative alla industria del tessere ed all'industria metallica, sebbene queste ultime siano state combinate cogli uomini che hanno speciali cognizioni in questa materia.

**PRESIDENTE.** Questi articoli sulla tessitura saranno adunque sospesi.

« Tele cerate o verniciate (fabbricanti di). »

**BOTTA.** Mi pare esagerata la tassa per questa industria. Credo che vi siano delle fabbriche di una certa tal quale importanza, ma ve ne sono anche di esercite da gente povera. Vi sono, per esempio, cittadini che fanno le tele cerate per la fabbrica dei parapioggia, e che si dedicano a questa industria con un piccolissimo capitale.

Se noi loro imponiamo la tassa di ottanta lire, sarebbe lo stesso che mettere in rovina diverse famiglie, costringendole a cessare da un'industria di poco profitto che esercitano da molto tempo.

Propongo per conseguenza la riduzione della tassa fissa a lire 20, più l'aggiunta di lire 4 per ogni operaio.

In questo modo meglio si raggiungerebbe lo scopo della proporzionalità, e potremo lasciar sussistere queste piccole industrie.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione accetta.

**PRESIDENTE.** Allora metterò ai voti questo articolo così emendato:

« Tele cerate o verniciate (fabbricanti di), lire 20. Più lire 4 per ogni operaio. »

(È approvato.)

« Tessitori. »

(È rimandato.)

« Tintori (pei fabbricanti e negozianti), lire 20. Più lire 4 per ogni operaio.

« Tonnare (fittaiuoli di), mezzo per cento del montare del fitto.

« Torbiere (coltivatori di). »

**VALERIO.** Qui mi pare che la tassa calcolata a quattro lire per ogni operaio sia molto grave.

**DESPINE.** Ici il faudrait mettre *opérai cavatori*.

**VALERIO.** Ancorchè si mettesse « operai cavatori, » locchè accetto, credo che sarebbe ancora troppo grave. In tutto l'inverno è impossibile cavare torba, come è pure impossibile cavarla in tutti i giorni di pioggia, cosicchè il tempo per quest'opera si riduce al più in cinque mesi. In questi mesi, siccome bisogna che la torba sia scavata prontamente per poterla distendere e farla disseccare, si prendono operai in gran numero per guadagnare tempo, ed, ove si stabilisse il diritto proporzionale a quattro lire per ogni operaio, il fabbricante verrebbe a pagare una tassa enorme.

Notiamo che questa non è un'industria ricca, perchè l'operaio che lavora la torba non è pagato che una lira o 24 soldi al più. Per evitare adunque ogni inconveniente, si dovrebbe ridurre la tassa almeno in lire due per operaio, lasciando in tutto la tassa fissa di lire 10, che trovo sopportabile.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Si osserva tuttavia che nelle torbiere un operaio fa molto lavoro: in una giornata ne estrae una quantità grande. Specialmente se si adottano le parole *operaio cavatore*, la tassa non torna grave.

In quanto poi alle interruzioni del lavoro, la Commissione ha già manifestato altre volte il suo concetto, e per tutte le interruzioni forzate che vengono dalla natura delle cose, non già dall'arbitrio, essa ha sempre provveduto con modificazioni di tassa.

Quanto alle interruzioni che possono provenire dal fatto dell'esercente, non si è creduto di dover avere riguardo, per non dover entrare in particolari infiniti.

Quando le torbiere restano interrotte per alcuni mesi d'inverno a cagione della stagione, si potrebbero considerare come interruzioni forzate per la natura delle cose, essendoci

il gelo e la neve. Quindi si potrebbe raggiungere l'intento a cui mira l'onorevole Valerio per mezzo di un'annotazione.

Siccome però alcuni oratori hanno domandato la parola su quest'articolo, la Commissione si riserva di emettere la sua opinione in proposito.

**DESPINE.** Je demande la parole pour donner quelques explications à la Chambre sur le mode de travail dans les tourbières. Chacun sait que le travail se fait en commençant à extraire la tourbe, puis en l'étendant sur le pré. Le travail de l'extraction, qui est vraiment le travail de production, prend, comme l'a fort bien dit l'honorable monsieur Valerio, peu de temps et c'est beaucoup si dans une campagne on peut faire deux fois cette opération, c'est-à-dire à deux reprises différentes, car lorsque la tourbe est extraite, il faut commencer par la laisser quelque temps sur le pré pour la égoutter; ensuite on la met en châlelet qu'on remue successivement plusieurs fois. Le travail de la dessiccation prend à peu près six semaines; de manière que, si vous employez 15 jours pour commencer par extraire la tourbe qui peut être étendue sur le pré, vous êtes obligé d'interrompre le travail pendant six semaines et même deux mois; puis on procède à une seconde extraction. Je ne parlerai donc pas des interruptions que ce travail fait éprouver à cause des diverses manipulations auxquelles il est soumis; mais je crois qu'en limitant la taxe au nombre des ouvriers extracteurs, on attaque réellement et d'une manière directe la production, parce que le nombre des ouvriers extracteurs est en raison de l'importance de la tourbière et de la quantité de tourbe qui peut être extraite et étendue sur le pré.

Je n'ai d'ailleurs aucune opposition à faire à la réduction demandée par le député Valerio sur le prix de la journée; mais j'insiste pour que l'on ne taxe pas d'après le nombre d'ouvriers extracteurs, car autrement on frappe réellement l'importance de la production.

**VALERIO.** Io domando che si duplichi la tassa fissa, giacchè mi fanno osservare che molte di queste torbiere sono ricche, e si riduca a metà la tassa proporzionale che è quella degli operai.

**PRESIDENTE.** Metterò ai voti la proposta del deputato Valerio che consiste nel raddoppiare la tassa fissa e quindi da 10 portarla a 20 lire e di ridurre a due lire la tassa proporzionale.

(La Camera approva.)

« Torba o lignite carbonizzate (fabbricanti di), lire 30.

« Traffleria in ferro ed ottone, lire 20. Più lire tre per ogni rocchetto.

« Vermicellai (fabbricanti e speditori), lire 20. Più lire quattro per ogni operaio.

« Vernici (fabbricanti di), lire 10. Più lire quattro per ogni operaio.

« Vetreria d'ogni sorta, per ogni forno di fusione, lire 80.

« Viti (manifattura di) con metodi meccanici, lire 15.

(Sospeso.)

« Zucchero (raffineria di) coi metodi ordinari, con meno di 25 operai lire 150, da 25 a 50 operai, 300; più di 50 operai, 400. »

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** La Commissione proporrebbe a questo riguardo una piccola diminuzione.

Quest'industria non esiste presentemente nel nostro Stato. Avemmo per lo passato delle raffinerie di zucchero, ma esse non potevano mantenersi. Quindi, per non scoraggiare quelli che vorrebbero stabilirne, la Commissione proporrebbe che si dicesse: « con meno di 20 operai, lire 100. Più lire quattro per ogni operaio al di là di quel numero.

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Io prego la Camera di mantenere le cifre che sono nella tabella ministeriale. È vero che presso di noi tale industria non esiste, ma nel progetto di legge che il Ministero ha presentato alla Camera trovasi una disposizione che, a quanto credo, renderà probabile lo stabilimento di queste fabbriche, ed è l'autorizzazione concessa di stabilire raffinerie di zucchero in deposito, in franchigia, cioè colla facoltà d'introdurre nell'officina lo zucchero grezzo, e di non pagare diritti se non quando lo zucchero raffinato sarà dato alla consumazione.

Io credo che con questa disposizione le fabbriche di zucchero potranno stabilirsi.

Ma è certo che non potranno stabilirsi se non sopra una larga scala. Una piccola raffineria non potrà sussistere; quindi o si stabilirà una grande raffineria o non se ne stabilirà alcuna. Ora una grande raffineria potrà pagare la tassa portata in quest'articolo.

Io perciò, in vista di questa modificazione nel nostro sistema economico per ciò che riflette le raffinerie, prego la Commissione a voler desistere dalla sua proposta.

**CAVOUR GUSTAVO**, relatore. Era appunto per arrivare alle proporzionalità che la Commissione desiderava che si stabilissero quattro o cinque lire per ogni operaio, perchè non le sembrava razionale il salto da 25 a 50 operai senza gradi intermedi. Parmi si potrebbe ritenere il primo alinea, dicendo: « Raffineria, ecc. con meno di 25 operai, lire 150, » poi soggiungere: « Più lire cinque per ogni altro operaio, » allora si otterrebbe lo stesso risultato con un modo più razionale.

**PRESIDENTE**. Il signor ministro aderisce?

**CAVOUR**, presidente del Consiglio e ministro delle finanze. Aderisco.

**PRESIDENTE**. Si dirà adunque: « Zucchero (raffineria di) coi metodi ordinari, con meno di 25 operai, lire 150. Più lire cinque per ogni altro operaio.

« Zucchero (raffineria di) con evaporazione meccanica, per ogni ettolitro di capacità della caldaia di evaporazione, lire 20. »

Non rimane ora che l'annotazione che dice:

« Per gli stabilimenti indicati col segno (\*) il determinato diritto sarà diminuito della metà se sono obbligati a restare inoperosi per un periodo almeno di quattro mesi, giusta il disposto dell'articolo 20 della legge. »

(È approvata.)

**PROGETTO DI LEGGE PER LA CONCESSIONE DELLA STRADA FERRATA VITTORIO EMANUELE IN SAVOIA.**

**PALEOCAPA**, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge per la concessione della strada ferrata da Modane per Ciambèri al confine francese ed a Ginevra. (Vedi vol. Documenti, pag. 1712.)

**PRESIDENTE**. La Camera dà atto al signor ministro dell'presentazione di questo progetto di legge.

**MARTINET**. Je profite de l'occasion de la présentation du projet de loi relatif à une route en fer de Modane à Chambéry, pour rappeler à monsieur le ministre des travaux publics que dans le cours d'une discussion qui a eu lieu dans cette Chambre le 16 janvier 1850, il nous a annoncé qu'aus- sitôt que le retour de la belle saison l'aurait permis, il aurait fait procéder à des études pour voir s'il n'y aurait pas moyen

et utilité de construire une route en fer, tendant de la vallée d'Aoste à celle de Tarantaise, vers la direction du Petit St-Bernard, et il a promis d'en faire connaître le résultat à la Chambre.

Je sais qu'une Commission a effectivement été nommée et composée, si je ne me trompe, de messieurs les ingénieurs Maus, Verani et Mella, qu'elle s'est transportée sur les lieux et qu'elle a fait des études. Je pense qu'elle a dû faire un rapport au Ministère. Je demande que ce rapport, quel qu'il soit, que je ne connais pas, soit imprimé et distribué à la Chambre, conformément aux promesses faites par monsieur le ministre, pour que chacun de nous puisse l'apprécier au moment de la discussion relative au projet de loi qui vient d'être présenté.

Cette publication est d'autant plus nécessaire que les populations des deux vallées d'Aoste et de la Tarantaise sont profondément imbuës de l'idée qu'une route en fer dans une telle direction ne présenterait pas de bien grandes difficultés et serait avantageuse pour l'Etat. Ce n'est sans doute pas le cas d'entamer en ce moment une discussion sur le point de savoir si cette opinion est plus ou si elle est moins fondée; mais ceux mêmes qui ne la partagent pas ne pourront trouver mauvais que jour se fasse sur cette question.

**PALEOCAPA**, ministro dei lavori pubblici. Degli studi se ne sono fatti moltissimi; gli ultimi furono quelli eseguiti nell'occasione in cui i nostri ingegneri, unitamente a quelli svizzeri e prussiani, hanno esaminato tutti i passaggi che conducono alla Svizzera. Il risultato di questi studi fu consegnato nel rapporto generale che venne stampato in Svizzera dall'ingegnere Koller, e da quel rapporto risulta che veramente i passaggi del San Bernardo non sono riguardati come impossibili dappertutto, ma che vogliono essere messi in confronto con altri passi forse meno difficili. Ma senza entrare per ora in tale questione, mi limiterò ad accertare l'onorevole preopinante che, se nella discussione del progetto di legge egli desidererà avere maggiori dilucidazioni a questo riguardo, io sarò sempre pronto a dargliele, non parendomi per ora conveniente il discutere questo punto, in quanto che gli Svizzeri stessi hanno trovato migliore quel passaggio, e principalmente quello del San Bernardo, ove si trovò modo di fare una strada ordinaria, che, come passaggio alpino, è certamente uno dei più belli che si possano avere.

**MARTINET**. Je demande la parole.

**PRESIDENTE**. Osservo al deputato Martinet che sarebbe meglio che riservasse le sue osservazioni alla discussione del progetto di legge testè presentato.

**MARTINET**. Je demande la parole pour répondre deux mots aux observations de monsieur le ministre des travaux publics. Il nous a dit qu'il y avait un rapport rédigé par les ingénieurs de Suisse entr'autres, et notamment par monsieur Koller. Ce rapport n'a pas même été distribué à la Chambre, et il ne se trouve qu'en un très-petit nombre d'exemplaires. Je l'ai eu un instant sous les yeux et j'ai vu que ces ingénieurs déclarent qu'ils ne s'étaient pas même transportés ni sur le Grand ni sur le Petit St-Bernard.

Par conséquent ce rapport ne peut servir en aucune manière à indiquer sur quelles bases ils ont appuyé leurs observations.

Monsieur le ministre avait dit qu'il désignerait une Commission pour faire ces études. Je sais que ces études ont été faites; j'ai vu messieurs les ingénieurs sur les localités. Ils ont dû faire un rapport; ce que je demande uniquement, c'est que monsieur le ministre veuille bien donner à la Chambre communication de ce rapport.

Je n'entends pas entamer à présent une discussion à ce sujet, comme je n'entends pas même l'engager lorsque aura lieu la discussion du projet de loi que vient de présenter monsieur le ministre; seulement, pour donner satisfaction au désir de nos populations, je crois que monsieur le ministre devrait, comme du reste il en avait fait la promesse expresse, donner connaissance de ce rapport à la Chambre et même le faire imprimer.

**PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Pregherei anche il signor ministro di non entrare in questa discussione, non essendo essa all'ordine del giorno.

**MARTINET.** Dès le moment qu'une proposition est présentée, je ne comprends pas pourquoi...

**PRESIDENTE.** Io non posso permetterle di continuare, perchè questa mozione che ella fa non è all'ordine del giorno.

**MARTINET.** C'est une interpellation que j'ai adressée à monsieur le ministre des travaux publics; je ne sais pas si monsieur le président aurait le droit d'interrompre le cours de la discussion...

**PRESIDENTE.** Il diritto come il dovere del presidente sono di non permettere che le discussioni s'intreccino una coll'altra e di attenersi strettamente all'ordine del giorno.

**MARTINET.** Au reste ma demande était adressée à monsieur le ministre; le public appréciera...

**PRESIDENTE.** Il pubblico apprezzerà quello che deve apprezzare, cioè che non si possono intavolare discussioni sopra questioni che non sono all'ordine del giorno.

Colgo l'occasione di questo incidente per avvertire la Camera che domani alle ore 11 1/2 sono convocati tutti gli uffici per esaminare la legge presentata ieri dal ministro di finanze.

#### RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER LA COSTRUZIONE DI QUATTRO LINEE TELEGRAFICHE.

**BELLI, relatore.** Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione del progetto di legge per la costruzione di quattro linee telegrafiche. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 1634.)

**PRESIDENTE.** Questa relazione sarà stampata e distribuita.

#### RIPRESA DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLE PROFESSIONI ED INDUSTRIE.

**PRESIDENTE.** Metterò ora in discussione l'aggiunta proposta dalla Commissione alla tavola D. Ne darò lettura:

« Impresari per le costruzioni di opere pubbliche, e somministranze militari, appaltatori di dazi comunali e concessionari di pedaggi. Oltre al diritto proporzionale in ragione del ventesimo del valore locativo, vengono sottoposti ad un dritto fisso stabilito come segue:

« 1° grado. Quelli che hanno imprese in corso di esecuzione per un valore cumulativo di oltre lire 100,000, pagheranno lire 600.

« 2° grado. Oltre a lire 70,000, pagheranno lire 400.

« 3° grado. Oltre a lire 40,000, pagheranno lire 300.

« 4° grado. Al disotto delle lire 40,000, invece del dritto fisso, pagheranno una seconda volta il dritto proporzionale. »

Il deputato De Viry può fare qui la proposta di cui testè parlava.

**DE VIRY.** Je crois que la proposition de tout à l'heure tombe précisément sur cette catégorie des entrepreneurs.

L'amendement de la Commission concerne les entrepreneurs en bâtiment, mais il est une autre classe d'entrepreneurs qui doit être aussi prise en considération, c'est celle des entrepreneurs pour le gravelage des routes. Si l'on impose, comme le premier projet de la Commission le portait, ces entrepreneurs au chiffre de 40 francs au-dessous de 1000 francs, tandis qu'au-dessus ils paieraient un droit proportionnel, je fais remarquer que ce serait trop onéreux pour les communes, en ce sens que, par exemple, des communes donnent de petites entreprises, comme les gravelages d'un chemin communal, pour une somme qui souvent n'excède pas 200 ou 300 francs: les entrepreneurs de ce travail doivent donc payer 40 francs comme droit que vous leur imposez. Il en résultera que souvent les communes s'abstiendront de faire exécuter ces travaux; les chemins tomberont dans un état de détérioration, et nous verrons que nos communications qui déjà, à l'heure qu'il est, ne sont pas en très-bon état, finiront par devenir tout-à-fait détestables.

Ainsi je ferai une proposition, et je dirai relativement aux chemins que toutes les fois qu'il s'agira d'une entreprise au-dessous de 1000 francs, le droit sera limité à 10 francs, et lorsque l'entreprise excèdera les 1000 francs, on adoptera la taxe ordinaire, c'est-à-dire celle qui a été fixée par la Commission. J'ai lieu de croire que la Commission n'aura aucune difficulté d'accepter cette proposition parce qu'elle est tout à fait dans l'intérêt de l'agriculture et des transactions commerciales.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Domando la parola. La Commissione ha respinto in massima il sistema d'imporre gli impresari sopra una base proporzionale per quanto concerne gli appalti d'opere pubbliche, poichè, come già si ebbe più volte ad avvertire, questa tassa equivarrebbe ad un aumento sul prezzo che si potrebbe ottenere all'asta pubblica. La Commissione stimò che fosse senza inconveniente imponibile il solo elemento del personale dell'impresario, e questo si è il motivo per cui ha adottato questa base.

Per rispondere al deputato De Viry, nelle di cui osservazioni la Commissione scorge un fondamento solidissimo, gli dirò che bisognerebbe che egli formulasse il suo emendamento in questo modo, si direbbe cioè che nel quarto grado gli appaltatori di strade comunali al disotto di un certo valore non saranno considerati come debitori della tassa.

**DE VIRY.** Je voudrais qu'on pût même étendre cette mesure à toutes les entreprises communales et que celles qui ne s'élèveraient pas au-dessus de 600 francs fussent exemptées de l'impôt, parce que imposer une petite entreprise, une petite bâtisse, par exemple, ou toute autre chose, ce serait frapper très-lourdement l'entrepreneur, et cette charge retomberait au détriment de la commune qui pourrait ne pas trouver d'entrepreneur qui voulût se charger de ses travaux, et je dirai même que non-seulement pour ce qui est de la manutention des routes, mais que toute entreprise concernant le commerce, doit être exempte de droit lorsque cette entreprise même n'excède pas les 600 francs.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Per isciogliere un dubbio che mi viene presentato, io dichiaro che sotto il nome di opere pubbliche intendiamo anche quei servizi relativi alle strade di cui ieri abbiamo domandata la sospensione.

**DE VIRY.** Si potrebbe esprimere in questi termini la mia proposta: « Gli appaltatori delle opere comunali non saranno

sottoposti al diritto se non quando le loro imprese sorpasseranno il valore di lire 600. »

**PRESIDENTE.** Allora il suo emendamento, invece di dire « Gli appaltatori per le strade provinciali e comunali, » direbbe: « gli appaltatori per opere comunali. »

Allora metterò ai voti prima di tutto il quarto grado.

**SINEO.** Domando la parola.

Io non domandava la parola sopra questo emendamento, perchè non voleva dimostrarvi incontentabile dopo che la Commissione aveva portata ripetuta meditazione su questa materia; ma poichè altri eccitò la questione attuale, io sottoporro alla Commissione poche considerazioni.

Tutti gli amministratori che fanno parte di questa Camera concorderanno meco nel dire che la difficoltà di trovare appaltatori probi, operosi ed intelligenti è ognor crescente; eppure è di massima importanza per le amministrazioni si governative che comunali di avere concorrenza di appaltatori capaci.

Ora che è già votata l'imposta sulle tre prime classi, io domanderei alla Commissione se credesse veramente necessario di mantenere l'imposta sulla quarta classe.

Colui che ha un'impresa al disotto di lire 40,000 non ha prospettiva di grandi guadagni, e credo debba essere favorito e con ciò si arrecherebbe un beneficio ed al Governo ed ai municipi.

Io credo che la Commissione debba pensarci seriamente.

Domanderò inoltre alla Commissione se la sua proposta è applicabile ai subappaltatori. La Commissione sa che le grandi imprese vengono poi a suddividersi in piccole imprese: questi piccoli subappaltatori saranno anch'essi tassati?

Nel caso affermativo, noi imporremo due volte la stessa cosa: uno avrà un'impresa, per esempio, di 600,000 lire, ci saranno tanti sotto-impresari che ne avranno per 3, 5 o 10,000 lire, e così lo stesso valore industriale dà luogo a ripetere la tassa varie volte.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Si fu appunto sulle riflessioni molto fondate ch'ebbe a svolgere in altra tornata l'onorevole deputato Sineo, che la Commissione ha già meglio concretato quel pensiero che era impossibile d'imporre le opere stesse eseguite dall'impresario, senzachè il pubblico ripagasse da una parte ciò che lo Stato imponeva dall'altra.

Abbiamo giudicato pertanto che bisogna ridurre l'elemento tassabile alla sua importanza commerciale, cioè alla personalità dell'impresario. Questo ha sembrato alla Commissione essere un elemento che non può in media nelle aste pubbliche far sì che tutta la tassa si traduca in aumento di prezzo.

Attenendosi all'elemento, dunque, della personalità dell'impresario, e non a quello delle opere in corso di esecuzione, mi pare che cada una parte delle osservazioni dell'onorevole Sineo, e non so sino a qual punto siano coerenti con quelle che aveva fatte contro alla prima proposta della Commissione.

Quanto alla domanda se i subappaltatori saranno o no compresi, non si può rispondere che in un modo assolutamente generale.

Se si tratta di un subappaltatore che prenda una piccolissima impresa, la quale si eseguisca in 15 o 20 giorni, senza che a tal uopo siansi fatte scritture pubbliche, il fisco non avrebbe elemento per tassarlo, e quindi non sarebbe compreso.

Se, per contro, si parla di un subappaltatore che ha una certa importanza ed impiega i suoi strumenti, esso sarà contemplato,

Del rimanente, dirò che la Commissione avrebbe desiderato di poter esimere tali subappaltatori, ma noi fece, perchè pensò che, trattandosi d'imporre con questa legge un onere così grave al paese, le esenzioni che non fossero assolutamente necessarie sarebbero riescite assai odiose a quelli che vengono colpiti.

Quanto poi all'emendamento del deputato De Viry la Commissione è d'accordo per ciò che riguarda il concetto, ma prego il signor presidente di farne conoscere la redazione definitiva.

**PRESIDENTE.** Questa proposta è così concepita:

« Gli appaltatori per le opere comunali quando l'impresa è al disotto di lire 600. »

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Si potrebbero aggiungere come avvertenza le parole *al quarto grado*.

**SINEO.** Io riconosco che la Commissione ci ha dato un frutto delle sue meditazioni, ed ha accolto favorevolmente le osservazioni che io ho fatto, ma avvi sempre una difficoltà, la difficoltà cioè che restano ancora colpiti, mi pare, un po' troppo gravemente i piccoli impresari.

Io credo, per esempio, che se si fosse contemplato il solo diritto semplice proporzionale per ogni impresario, ci sarebbe sempre una discreta entrata per le finanze, ed intanto non si porrebbe un ostacolo a questo ramo d'industria.

**PRESIDENTE.** Metterò prima di tutto ai voti il quarto grado come è espresso dalla Commissione.

(È approvato.)

Ora metterò ai voti la proposta del deputato De Viry accettata dalla Commissione.

**BOTTA.** Approvo il divisamento dell'onorevole De Viry, e voterò con lui, ma mi permetto di osservare che la somma di 600 lire mi pare troppo esigua, e vorrei che l'eccezione si portasse alla somma di 1500 lire.

Voci. No! no!

**BOTTA.** Le opere comunali eccederanno facilmente la somma di 600 lire; d'altronde la legge comunale, se non erro, dà al sindaco la facoltà di far delle piccole spese a partito privato per somma poco superiore delle lire 600; quindi le opere che si daranno ad appalto colle formalità volute dalla legge ascenderanno sempre, o quasi sempre, ad una somma maggiore di 600 lire; per conseguenza, se non vogliamo fare un'eccezione oziosa, ma una legge applicabile, è d'uopo accrescere questa somma.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Egli è certo che quest'applicazione della legge è dura, ma non lo sono meno le altre sue applicazioni. Mi sembra però che il limite di 600 lire sia ragionevole, avuto riguardo alle circostanze che ci consigliano questa legge.

**BOTTA.** Allora riduco la mia proposta a 1000 lire.

**DE VIRY.** Ça a été ma première proposition, mais l'on m'a fait observer que ce serait peut-être trop de pousser l'exemption à ce taux. Quant à moi, je crois qu'on peut l'étendre sans aucune difficulté à cette somme. Ainsi je m'associe entièrement à cette augmentation, qui exemptera de la taxe tout entrepreneur pour travaux communaux au-dessous de 1000 francs, et je n'hésite pas de dir qu'en l'adoptant nous ferons un changement tout à fait dans l'intérêt des populations plus pauvres des Etats.

**PRESIDENTE.** Il deputato Botta propone che gli appaltatori delle opere comunali non siano sottoposti al diritto se il valore di queste opere è al disotto di lire 1000.

(La Camera approva.)

Verremo ora alla tabella C, stata sospesa e quindi riformata dalla Commissione.



« *Parte prima.* Sono sottoposti al diritto proporzionale del ventesimo gli agrimensori, avvocati, architetti, chirurghi, dentisti, eretisti, flebotomi, oculisti e veterinari. »

**BONAVERA.** Mi pare che siano omessi gli estimatori.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Sono nella seconda parte.

**BONAVERA.** Gli estimatori giurati e piazzati va bene, ma io parlo dei non giurati.

**PRESIDENTE.** Quelli non esercitano una professione.

**BONAVERA.** Essi pagherebbero in questo caso il solo diritto proporzionale.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Non pagano niente, perchè, non essendo giurati, non esercitano una professione.

**BONAVERA.** Erano però contemplati nella tabella del progetto.

**PRESIDENTE.** Si sono tolti.

**BONAVERA.** Vi sono gli estimatori piazzati e giurati, e quelli non piazzati, i quali esercitano appunto nei nostri paesi di provincia, e vi formano una classe tutt'affatto separata che sarebbe escluso; parmi adunque sarebbe bene che venissero anche posti in detta prima parte per godere del vantaggio del diritto proporzionale.

**PRESIDENTE.** Il deputato Bonavera propone che alla tavola C, parte prima, si aggiungano gli estimatori non giurati.

**BOTTA.** Io trovo che non è bene che si metta ai voti la proposta del deputato Bonavera, perchè estimatori non giurati non ve ne sono.

**BONAVERA.** Io diceva non piazzati.

**BOTTA.** Ma non vi possono essere estimatori cui il Governo non abbia loro data questa facoltà. Essi non avrebbero azione per farsi pagare. In questo modo verremmo ad imporre un esercizio proibito.

**PRESIDENTE.** Ella adunque potrà votare contro questa proposta, ma io intanto non posso far a meno di metterla ai voti.

**BONAVERA.** Io aveva detto che vi sono due classi di estimatori, estimatori piazzati e non piazzati. Noi non abbiamo questi estimatori piazzati compresi nel terzo grado della tavola ora presentata dalla Commissione, che è il maggior imposto, ma abbiamo degli estimatori non piazzati, i quali fanno le funzioni di agrimensore.

**PRESIDENTE.** Nel numero terzo vi sono gli estimatori giurati.

**BONAVERA.** Io non parlo di questi.

**PRESIDENTE.** Quelli di cui parla saranno dunque compresi fra i non giurati.

Insiste che si metta ai voti la sua proposta? Metterò ai voti le parole non giurati.

**BONAVERA.** Non è quella la mia proposta; proporrei che si dicesse: non piazzati.

**PRESIDENTE.** Ma osservo al deputato Bonavera che per mettere la parte prima in contrapposto alla parte seconda, non si può a meno che dire non piazzati, comprendendo tanto quelli che hanno piazza quanto quelli che non l'hanno, altrimenti la sua proposta non ha senso. Del resto, per me è indifferente, io la pongo nei termini che vuole. Insiste dunque?

**BONAVERA.** Sì, signore. (*ilarità*) Forse per il rumore non mi posso far intendere. Si crede che io voglia far la distinzione fra gli estimatori giurati e non giurati. Ma la mia proposta non è quella. Siccome vi sono degli estimatori piazzati, e di quelli non piazzati, chieggo si faccia la distinzione. (*Rumori*) Noi abbiamo particolarmente degli estimatori non piazzati, che sarebbero soggetti al diritto fisso maggiore del

proporzionale, e così imposti più dei geometri, dei misuratori e degli agrimensori, onde la tassa sarebbe stabilita in senso inverso, ed i periti di second'ordine pagherebbero di più di quelli del primo. Io non agisco per confronti, faccio una proposta specifica, cioè di aggiungere alla tabella, parte prima, gli estimatori non piazzati.

**PRESIDENTE.** Metto dunque ai voti la proposta del deputato Bonavera, che, cioè, alla tavola prima si aggiungano gli estimatori non piazzati.

(Non è approvata.)

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Domando la parola per una spiegazione.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Ieri la Commissione ha indicato alla Camera come la disposizione votata nella precedente seduta dovesse essere, secondo il suo concetto posta come alinea dell'articolo 12.

Siccome la Camera non ha votato su questo, mi pare sia necessario che essa deliberi, che quella disposizione sarà collocata a quella sede...

**PRESIDENTE.** Il principio è già stato votato.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** È solo per la collocazione, perchè qui si fa menzione dell'articolo 12, che non è ancora votato.

**PRESIDENTE.** « 1° Causidici titolari o reggenti di ufficio, esercenti presso i magistrati d'Appello. Grado unico: Torino e Genova lire 200, altrove 120.

« Attuari, idem. »

**DE VIRY.** Mais les actuaire ne doivent plus exister!

**CAVOUR, presidente del Consiglio e ministro delle finanze.** Finchè esistono devono essere compresi; quando non esisteranno più, allora certamente non pagheranno più la tassa.

**PRESIDENTE.** « 2° Causidici titolari o reggenti di ufficio, non compresi nella precedente disposizione; notai, primo grado, Torino e Genova lire 160; secondo grado lire 100.

« Nei comuni di oltre ai 50 mila individui, primo grado lire 100, secondo grado 80. »

**ZIRIO.** Domando la parola.

Io vorrei che si facessero due categorie di notai e che quanto ai procuratori non si prendesse per base il fuoco della loro dimora, come pare che si sia fatto nei comuni dalle 15 alle 50 mila anime, e così nelle altre gradazioni, ma che invece, per determinare la tassa che si deve imporre sui procuratori, si facesse capo dalla popolazione delle provincie nelle quali esercitano.

Io trovo assurdo che si voglia imporre, a cagion di esempio, un procuratore che esercita in una provincia di 60,000 anime, di una tassa di 60 lire, solo perchè risiede in una città capoluogo di provincia che oltrepassa i 10 mila abitanti; laddove in un'altra provincia, che sarà egualmente di 60 mila anime, viene tassato di sole lire 50, solo perchè il contribuente abita una località al disotto di 10 mila abitanti.

La stessa cosa, a mio modo di vedere, è maggiormente applicabile ai notai. La Camera conosce meglio di me che i notai sono di due classi: vi sono i notai di provincia, ed i notai distrettuali, vale a dire quelli che esercitano in una data tappa. Io non vedrei il motivo per cui, solo perchè un notaio abita in una città che oltrepassa le 10 mila anime, ma che è semplice notaio distrettuale, debba essere imposto come quello che esercita in tutta la provincia, e così in tre o quattro tappe di più del primo.

Citerò un esempio. Un notaio che abiti in Fossano, città che conta una popolazione di 16 mila anime, tuttochè non abbia l'esercizio che nel distretto della sua tappa, dovrebbe

pagare egualmente che il notaio il quale abita in Cuneo, che può rogare gli atti in tutta quella provincia che conta cento e più mila anime.

La Camera vede adunque che la misura della popolazione locale ossia dove il notaio risiede non è quella che si deve seguire, ma sibbene in quanto ai procuratori la misura della tassa deve desumersi dalla popolazione della intera provincia. La tassa poi da imporsi ai notai deve essere distinta non già dalla località in cui risiedono, ma bensì dalla importanza della tappa, oppure dalla importanza della provincia, facendo la distinzione tra i notai provinciali ed i distrettuali.

Ritenute queste basi, io propongo che, per quanto concerne ai causidici e notai, la nuova tabella sia ancora una volta rimandata alla Commissione, acciocchè faccia un'equa ripartizione conforme alle norme sopraccennate, altrimenti la nostra legge non può sfuggire in questa parte la taccia di poco logica, e si potrebbe dire anche incostituzionale.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Io osservo che questa tassa paragonata a tutte le altre, si trova molto mite, e questo deriva da varie circostanze. Se si fosse fatta una legge che riflettesse unicamente i notai ed i causidici, considerando che queste professioni sono piuttosto lucrative, si sarebbe forse progredito più oltre, ma si ottenne questo risultato perchè erano stati contemplati in una tabella generale, relativa alle professioni dotte, nella quale essendo compresi molti che guadagnano poco, si era dovuto mantenere una scala generalmente più bassa.

Il progetto dell'onorevole deputato Zirio arrecherebbe alcuni vantaggi, ma per altra parte presenterebbe anche degli inconvenienti, e da che egli è deputato di provincia della riviera, io gli citerò, per esempio, il caso del causidico di Porto Maurizio, il quale guadagna altrettanto quanto quello che esercita in Oneglia dove risiede il tribunale. Quello di Mortara pure guadagna poco meno di quello di Vigevano.

Le osservazioni del deputato Zirio sarebbero fondate sul vero, se tutte le tappe avessero lo stesso numero di notai, ma già nello stabilire il numero dei notai per ciascuna tappa, si è tenuto a calcolo questo elemento della popolazione in modo che ogni notaio possa disimpegnare il servizio di un dato numero di abitanti.

Nelle città grosse non solo vi sono più affari, ma di più vi abitano generalmente persone più ricche che nelle altre, e in una città cospicua, quando anche non vi sia tribunale, si fa un numero di affari eguale a quello che si fa nella città egualmente popolata, che è sede di tribunale.

E qui ripeterò l'esempio di Porto Maurizio e di Oneglia, di Mortara e di Vigevano; citerò anche Vercelli che non ha magistrato d'Appello, e in cui non si fanno certamente minori affari che in Casale che ne conta uno.

Per conseguenza, non potendosi andare al di là del numero della classificazione che abbiamo fatta, pare che sia più razionale la classificazione del luogo dove hanno il loro domicilio, tanto più che bisognerebbe entrare in distinzioni che esigerebbero una tabella, la quale non avrebbe solamente una quindicina di cifre come questa, ma forse un 50 o 60.

Dunque trattandosi di un diritto relativamente piuttosto mite, io credo che si debba mantenere il progetto della Commissione.

**BOTTA.** Le osservazioni dell'onorevole Zirio sono sicuramente assennate, ma riguardo ai procuratori io credo almeno per la pratica che ne ho, che può sussistere la tabella stabilita dalla Commissione, poichè, mentre è vero che i colleghi dei procuratori possono patrocinare per tutta la provin-

cia, ed in conseguenza dovrebbe essere norma la popolazione della provincia per fissare la gradazione della tassa, egli però non è men vero che è più proficuo l'esercizio del patrocinio, come anche del notariato stabilito in un gran centro di popolazione, poichè si litiga più facilmente, si fanno più facilmente affari e in maggior numero quando si è sul luogo, e anche perchè nei centri di maggior popolazione vi sono elementi di maggiore esercizio.

A riguardo però dei notai bisognerebbe fare una distinzione; dubito che la Commissione non abbia avvertito per avventura che vi sono dei notai i quali possono esercitare il notariato in tutte le tappe di una provincia e sono i residenti nel capoluogo della provincia con minor numero di abitanti di paesi da esso dipendenti, mentre gli altri notai non possono esercitarla che nelle tappe e colla residenza determinata dalle regie patenti di loro nomina.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Saranno gli uni nel primo grado, gli altri nel secondo.

**BOTTA.** Vorrei che, ritenuti i gradi come li ha fatti la Commissione, si facesse la distinzione tra i notai che hanno facoltà di esercitare in tutta la provincia e quelli che hanno l'esercizio circoscritto ad una sola tappa.

**CAVOUR GUSTAVO, relatore.** Io aderirei che si aggiungesse che i notai che esercitano in tutta la provincia saranno posti di diritto nel primo grado.

**ZIRIO.** Mi pare che le ragioni poste innanzi per sostenere le tabelle siano quelle appunto che militano in favore della mia proposta.

Il signor relatore ha cominciato per osservare che appunto per i notai di tappa la legge ha provveduto che laddove la tappa è più grande, si sono collocati più notai, ma questo viene in soccorso della mia tesi, perchè se in una tappa di 20 mila anime ci sono, per esempio, sei notai, è sicuro che in proporzione lavoreranno meno, e laddove non ci sono che 10 mila anime, se ce ne sono tre, lavoreranno in proporzione.

Dunque mi pare che la base a seguirsi sarebbe quella della popolazione della tappa, come ha bene osservato l'onorevole deputato Botta, non già del luogo della residenza notarile; e questo non è difficile ad eseguirsi, giacchè abbiamo delle statistiche in cui la popolazione è chiaramente espressa.

Si potrebbe dire: per una popolazione da 10 a 15 mila abitanti, pagherà tanto; dalle 15 a 20 mila tanto, e così via via in proporzione.

Quanto poi all'altra osservazione, che ai procuratori residenti in centri maggiori gli affari affluiscono di più e danno maggiore provento, io dirò che appunto dove la cerchia delle relazioni è più grande, sono più grandi i motivi per cui spese volte si ha occasione di dovere rinunciare all'onorario. I rapporti di parentela o di amicizia ed anche di certe convenienze fanno sì che soventissimo i causidici, i notai non percepiscono o non sollecitano l'introito delle loro fatiche.

Io credo dunque non andare errato sostenendo non doversi prender per norma delle tasse il luogo della residenza dei notai e causidici; bensì quello delle tappe o della provincia.

Non occorre da ultimo che io dimostri la fallacia del paragone fatto dal signor relatore tra i notai di Porto Maurizio e di Oneglia, città a un dipresso di uguale importanza.

Questo paragone può stare se si abbia semplicemente riguardo agli atti notarili, che si rogano in ambe quelle città.

Ma non sta punto se si mira alle facoltà che hanno i notai di Oneglia che rogano in tutta la provincia comparativamente

a quelli di Porto Maurizio che possono ricevere atti soltanto in quella tappa.

Per l'opposto io addurrò quello della provincia di San Remo, limitrofa a quella di Oneglia.

Ambo queste provincie hanno a un dipresso la stessa popolazione: però la città di San Remo oltrepassa (almeno secondo l'ultima statistica) le 10 mila anime.

Ma io non credo che un causidico residente in San Remo possa per questo lucrare di più di quello che esercita in Oneglia, comunque questa città capoluogo non abbia che da 6 a 7 mila anime, perchè eguali, e forse più importanti sotto il rapporto commerciale sono in quest'ultima provincia gli affari contenziosi.

Eppure nelle tabelle i causidici di San Remo sono portati pel diritto fisso di lire 10 di più di quelli di Oneglia, e così di più pel proporzionale, nè credo vi sia alcuno che possa addurmi ragione plausibile di questa differenza di tassa.

Spero che questi argomenti faranno inclinare la Camera ad adottare la base di graduazione, che ho avuto l'onore di accennare poc'anzi.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la proposta del deputato Z rio, il quale chiede che sia mutata la base del diritto proporzionale per ciò che riguarda i causidici ed in vece si adotti quella da esso proposta.

(Non è approvata.)

Si passerà ora alla

*Parte II della tabella C. — Dritto fisso oltre al dritto proporzionale del ventesimo.*

	Grado	Torino e Genova	Altrove	Nei comuni di oltre ai 30,000 individui	Di 20 a 30,000	Di 10 a 20,000	Di 5 a 10,000	Di 2 a 5000	Inferiori a 2000
1	unico	200	120	»	»	»	»	»	»
2	1°	160	»	100	80	60	45	40	30
3	2°	100	»	80	50	40	30	25	20
3 - Liquidatori ed estimatori giurati . . .	1°	80	»	60	50	40	30	20	10

(1) Qui si farebbe la seguente aggiunta secondo la proposta Botta: « I notai che esercitano in tutta la provincia saranno calcolati di primo grado.

**NB.** Al diritto di patente degli uscieri verrà provveduto con decreto reale in occasione della riforma della procedura attualmente in vigore.

Non essendovi state opposizioni, questa tavola C s'intende approvata.

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di domani:*

Seguito della discussione sul progetto di legge relativo al riordinamento dell'imposta sull'industria e commercio, e sulle professioni ed arti liberali.